

PLUS PLUS

24

# DOSSIER Diritto



[www.plusplus24diritto.ilsole24ore.com](http://www.plusplus24diritto.ilsole24ore.com)

AGGIORNAMENTO  
LUGLIO 2017



## IL CONTRATTO DI RETE



A cura della Redazione di Plus Plus24 Diritto

GRUPPO **24** ORE

# Sommario

## ■ PREFERAZIONE

<b>PREMESSA</b> A cura dell'Avv. Giuseppe Colucci, Studio legale specializzato in Diritto del lavoro	<b>4</b>
<b>1. AMBITO DI APPLICAZIONE</b>	<b>5</b>
<b>2. TIPOLOGIE E FORMA DEL CONTRATTO DI RETE</b>	<b>7</b>
<b>3. DISCIPLINA E REQUISITI DEL CONTRATTO DI RETE</b>	<b>9</b>
<b>4. FORME DI LAVORO UTILIZZABILI NEI CONTRATTI DI RETE</b>	<b>11</b>
<b>5. DIFFERENZA TRA CONTRATTO DI RETE E CONSORZIO</b>	<b>14</b>
<b>6. DIFFERENZE TRA IL CONTRATTO DI RETE E FRANCHISING</b>	<b>15</b>
<b>7. LE CONTROVERSIE NEI GRUPPI DI IMPRESE E SIMULAZIONE DEL CONTRATTO</b>	<b>17</b>
<b>8. LA SICUREZZA NEI CONTRATTI DI RETE</b>	<b>19</b>
<b>9. IL CONTRATTO DI RETE E APPALTI PUBBLICI</b>	<b>23</b>
<b>10. IL CONTRATTO DI RETE NEL SETTORE AGRICOLO</b>	<b>26</b>
<b>11. CONTRATTAZIONE AZIENDALE E WELFARE NEL CONTRATTO DI RETE O RETI DI IMPRESA</b>	<b>31</b>
<b>12. INCENTIVI ALLE RETI D'IMPRESA PER L'ANNO 2017</b>	<b>33</b>

## ■ **NORMATIVA**

RASSEGNA DELLA NORMATIVA

36

## ■ **PRASSI**

RASSEGNA DELLA PRASSI

40

## ■ **RIVISTE**

RASSEGNA DELLE RIVISTE

42

## ■ **GIURISPRUDENZA**

RASSEGNA DELLE MASSIME

46

### GUIDA ALLA LETTURA

Una piccola legenda per interpretare i simboli che incontrerete durante la lettura.

“Cliccando” sul numero di pagina riportato sul sommario vi sposterete direttamente sul documento interessato

Se “cliccate” sul simbolo:



verrete reindirizzati sul documento collegato.

© 2017 Copyright Il Sole24 Ore S.p.A. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento. I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze. Sede legale e Amministrazione: via Monte Rosa 91, 20149 Milano

*Dossier a cura della redazione di Plus Plus24 Diritto - Chiuso in redazione il 26 luglio 2017*

**e-mail: [redazioneplusplus.diritto@ilsole24ore.com](mailto:redazioneplusplus.diritto@ilsole24ore.com)**  
**[www.plusplus24diritto.ilsole24ore.com](http://www.plusplus24diritto.ilsole24ore.com)**

# Premessa

A cura dell'Avv. Giuseppe Colucci, Studio legale specializzato in Diritto del lavoro

**I**l contratto di rete è un contratto tra più imprenditori e/o professionisti che scelgono di accrescere la propria capacità innovativa e competitiva al fine di fronteggiare l'attuale crisi economica.

In particolare, nel contesto della politica Europea in favore della piccola e media impresa, in occasione, del riesame dello *Small Business Act* (Nuovo quadro fondamentale per la piccola impresa per l'Europa), il contratto di rete realizzato dalla normativa italiana è stato ritenuto un esempio di *best practice* nell'attuazione dello stesso SBA (*Small Business Act*).

Questo strumento contrattuale, tuttavia, interessa oggi non solo piccole e medie imprese o start up, ma anche i professionisti che intendono realizzare un programma comune per aumentare la propria competitività, attraverso una condivisione di lavoratori e risparmio di



costi, agevolazioni fiscali, maggiori opportunità di accesso al credito e partecipazione ad appalti pubblici, scambio di informazioni prestazioni, collaborazioni in determinati ambiti; esercitazione in comune di una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa; attività di ricerca e sviluppo; implementazione di prodotti commercializzati; ingresso in nuovi mercati (es. imprese manifatturiere nel settore delle esportazioni).

Il contratto di rete rappresenta anche uno strumento alternativo per il superamento della crisi congiunturale di mercato (al fine di evitare o integrare l'utilizzo di ammortizzatori sociali o licenziamenti) e allo stesso tempo uno strumento utile ad arricchire la professionalità del lavoratore attraverso lo svolgimento di diverse attività presso le imprese della rete, anche attraverso il supporto della tecnologia e l'utilizzo di contratti flessibili come il telelavoro o lo smart working attualmente disciplinato dal D.lgs 81/2017, dalla contrattazione individuale e collettiva aziendale.

In tale contesto assume rilevanza anche il ruolo della formazione dei "manager di rete" spesso lavoratori autonomi o subordinati altamente qualificati che devono essere in grado di gestire e organizzare al meglio il programma comune concordato nel contratto.

# 1. Ambito di applicazione

**I**l contratto di rete è disciplinato dall'art. 3, commi 4-ter e seguenti, della Legge n. 33 del 9 aprile 2009 (legge di conversione del D.L. n. 5 del 10 febbraio 2009), e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Esso rappresenta una modalità contrattuale di **cooperazione** tra più soggetti (inizialmente solo imprenditori) che si impegnano a collaborare al fine di **accrescere**, sia individualmente che collettivamente, la propria **capacità innovativa** e la propria **competitività** e che mirano ad aumentare la loro massa critica e ad avere così maggiore forza sul mercato.

L'art. 12, comma 3 della legge n.81 del 22 maggio 2017, entrata in vigore il 14 giugno 2017, è stata prevista la possibilità anche per i lavoratori autonomi, esercenti la professione, di costituire reti di impresa anche miste.

Non essendo specificato, nel citato testo di legge, il termine 'esercenti la professione' sembrerebbe riferirsi ad un'ampia platea di destinatari, suddivisibili nelle seguenti sottocategorie:

- a) esercenti la professione manuale;
- b) esercenti la professione intellettuale;
- c) esercenti la professione iscritti ad un albo professionale;
- d) esercenti la professione non iscritti ad un albo professionale.

Di seguito il testo del citato arti-

colo di legge:

*Al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati, è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità:*

- a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, di cui all'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, con accesso alle
- b) relative provvidenze in materia;
- c) di costituire consorzi stabili professionali;
- d) di costituire associazioni temporanee professionali, secondo la disciplina prevista dall'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in quanto compatibile.

Per professione si intende l'attività lavorativa intellettuale o manuale esercitata in modo continuativo e abituale a scopo di guadagno. L'esercizio di alcune professioni è subordinato al conseguimento di una laurea specifica e al superamento di un esame di abilitazione.

Tuttavia lo sviluppo tecnologico e la progressiva sostituzione della macchina all'uomo in determinate attività manuali potrebbe segnare l'estinzione delle stesse professio-

ni manuali oggi esistenti.

Nei prossimi dieci anni, potrebbero scomparire molte professioni manuali dell'artigianato e dell'agricoltura, portando ad una perdita di circa 385.000 posti di lavoro. Il lungo elenco delle professioni a rischio comprende gli allevatori di bestiame nel settore zootecnico, i braccianti agricoli, i pellettieri, i valigiai, i borsettieri, i falegnami, gli impagliatori, i muratori, i carpentieri, i lattonieri, i carrozzieri, i meccanici auto, i saldatori, gli armaioli, i riparatori di orologi e di protesi dentarie, i tipografi, gli stampatori offset, i rilegatori, i riparatori di radio e Tv, gli elettricisti, gli elettromeccanici, addetti alla tessitura e alla maglieria, i sarti, i materassai, i tappezzeri, i dipintori, gli stuccatori, i ponteggiatori, i parchettisti e i posatori di pavimenti.

Spesso oggi accade che questo tipo di professioni manuali siano utilizzate nell'ambito di organizzazioni di lavoro, come lavoratori subordinati.

A proposito il D.lgs 81/2015 (*Jobs act*) introduce il nuovo regime in base al quale le collaborazioni di tipo parasubordinato (co.co.co o cocopro) o nella forma del lavoro autonomo (Partita IVA) sono considerate come lavoro subordinato, dipendente, qualora siano "prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, ripetitive ed organizzate dal committente rispetto al luogo ed all'o-

rario di lavoro”.

In particolare le condizioni di tale presunzione di subordinazione, sono le seguenti:

- 1) prestazione di lavoro esclusivamente personale (il lavoratore non deve avere collaboratori e non può essere sostituito);
- 2) continuativa (l'attività lavorativa della singola opera, prestata dal lavoratore non ha una durata predeterminata);
- 3) ripetitive ed organizzate dal committente rispetto a luogo e orario di lavoro (il committente organizza l'attività del lavoratore autonomo e quest'ultimo lavora negli uffici dell'azienda o esclusivamente per questa con una postazione fissa, con orari di lavoro prestabiliti).

Tale presunzione di subordinazione (eterorganizzazione) non opera invece per i professionisti iscritti ad un albo professionale.

Per quanto riguarda, infatti, le stesse professioni intellettuali, specie quelle ordinistiche, il percorso di studi, la formazione, l'abilitazione unitamente alla disciplina giuridica, mirano ad assicurare che i professionisti abbiano un'adeguata preparazione deontologica e tecnica e, nel contempo, a impedire che l'esercizio incontrollato della professione danneggi l'interesse pubblico. L'esercizio di una professione intellettuale non comporta di per sé l'acquisto della qualifica imprenditoriale, a meno che non rappresenti un elemento di una più vasta attività organizzata in forma d'impresa (art. 2238, 1° co., c.c.).

Il contratto d'opera intellettuale (art. 2230 c.c.) presuppone: il ca-

rattere intellettuale della prestazione; la discrezionalità del professionista nell'eseguire la prestazione; il compimento di un'attività indipendentemente dal conseguimento di un risultato (cosiddetta obbligazione di mezzi); il carattere personale dell'incarico assunto, sebbene il professionista possa avvalersi di ausiliari e sostituti, purché ciò sia previsto dal contratto o dagli usi e sia compatibile con l'oggetto della prestazione. La scelta legislativa di esonerare le professioni intellettuali dall'applicazione dello statuto dell'imprenditore è connessa alla considerazione di cui esse godono nel contesto sociale. Infatti, non può escludersi che la professione intellettuale sia un'attività produttiva di servizi, economica e a scopo di lucro, nella quale l'organizzazione dell'altrui attività lavorativa può assumere carattere prevalente rispetto alla prestazione del professionista. Sono professioni protette quelle di notaio, avvocato, ingegnere, medico ecc., il cui esercizio è subordinato alla iscrizione in appositi albi o elenchi (art. 2229, 2° e 3° co., c.c.) tenuti dai rispettivi ordini professionali. In seguito all'abrogazione dell'art. 2 della l. 1815/1939 da parte della l. 266/1997, il contratto d'opera intellettuale può essere concluso anche da una società di capitali, se i soci esercitano professioni protette. L'art. 2 della l. n. 248/2006, in conformità con il principio comunitario di *libera concorrenza*, ha abrogato l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime, il divieto di pubblicità informativa sulle caratteristiche del servizio offerto e il di-

vieto di svolgere un'attività di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti.

Per quanto riguarda le professioni intellettuali e la subordinazione, lo svolgimento di prestazioni di natura intellettuale rende difficile l'individuazione degli elementi che contraddistinguono il lavoro subordinato, in quanto anche nella forma subordinata queste prestazioni si svolgono con ampi margini di autonomia. È il caso, per es., delle professioni mediche, nelle quali il lavoratore gode sicuramente di un grado di autonomia molto maggiore rispetto ad altri lavoratori subordinati. In questo caso, la giurisprudenza ritiene che si possano rinvenire i caratteri della subordinazione ogni volta che il medico sia soggetto all'esercizio del potere direttivo e disciplinare in merito ai profili organizzativi (e non al contenuto) delle prestazioni che è chiamato a rendere. Inoltre, ai fini della qualificazione giuridica di questi rapporti non si può ricorrere ai tradizionali indici del potere direttivo e disciplinare, né possono assumere rilievo elementi come la fissazione di un orario per le visite, ma l'esistenza della subordinazione dipende dalla modalità di esercizio del potere organizzativo. Se l'organizzazione è limitata al coordinamento dell'attività lavorativa con quella dell'impresa, si resta nell'alveo del lavoro autonomo; se, invece, il potere organizzativo eccede le esigenze di coordinamento, la prestazione si colloca nell'alveo del lavoro subordinato.

## 2. Tipologie e forma del contratto di rete

Con la recente entrata in vigore dello Statuto dei lavoratori autonomi (legge 81/2017) si possono distinguere le seguenti tipi di rete:

- rete di esercenti la professione;
- rete mista tra imprese ed esercenti la professione;
- rete di impresa.

I suddetti contratti di rete possono essere:

- con soggettività giuridica (rete-soggetto)
- senza soggettività giuridica (rete-contratto)

Le imprese e professionisti partecipanti alla rete possono avere qualsiasi forma giuridica (s.t.p., società di capitali, società di persone, consorzi, cooperative, società sportive dilettantistiche, ditte individuali, artigiani, singoli professionisti).

Possono partecipare al contratto di rete anche professionisti operanti all'estero e società estere che abbiano una sede secondaria in Italia (iscritte al registro delle imprese).

Tuttavia possono aderire successivamente e non in fase di costituzione della rete le imprese straniere che non hanno una sede secondaria in Italia e non sono iscritte al registro delle imprese (Linee Guida per i contratti di rete redatte dal Comitato triveneto dei Notai con il patrocinio di Reteimpresa, marzo 2012).

Possono altresì aderire successivamente alla costituzione della rete, associazioni ed enti (che esercitano attività d'impresa in via sussidiaria) di ricerca o associazioni senza scopo

di lucro, fondazioni o imprese sociali di cui al D.lgs 24 marzo 2006 n. 155.

L'adesione invece contestuale alla costituzione della rete degli enti e società non iscritte al registro delle imprese (società estere e enti sopra indicati) potrebbe considerarsi *tamquam non esset* o nulla (secondo il Ministero dello Sviluppo, parere 9 aprile 2015, n. 50217).

Tale nullità secondo l'art. 1420 c.c. potrebbe estendersi all'intero contratto.

Al fine dell'adesione successiva al contratto di rete è sufficiente la comunicazione, attraverso apposita procedura, al registro delle imprese dell'impresa di riferimento individuata nel contratto di rete. Sarà poi quest'ultimo registro delle imprese a comunicare d'ufficio l'adesione della nuova impresa o esercente professione o rete di esercenti la professione.

In alternativa, in caso di rifiuto dell'iscrizione dei suddetti soggetti (professionisti, rete di professionisti, società estere, enti di ricerca, associazioni non riconosciute) possono essere previste clausole nel contratto di rete che prevedano la possibilità di accordi a latere al fine di consentire la loro collaborazione.

In ogni caso nel contratto di rete (di tipo aperto) possono essere disciplinate le modalità di adesione per le imprese estere, enti ed esercenti le professioni o reti di professionisti.

Al contrario le parti possono costituire un contratto di rete di tipo chiuso, negando ad altri imprenditori, professionisti, enti di poter aderire successivamente.

In conclusione le citate recenti innovazioni legislative (legge 81/2017), con l'estensione anche ai professionisti della possibilità di costituire reti professionali e miste d'impresa, sembrerebbe confermare il fatto che l'iscrizione al registro delle imprese non è un requisito essenziale del contratto di rete e tale da precludere anche in fase di costituzione o stipulazione del contratto stesso la partecipazione di una rete professionale o professionista (non soggetto a iscrizione nel registro delle imprese).

La legge 81 /2017 introduce inoltre una serie di regole che riguardano gli esercenti la professione e che dovranno essere specificate e rispettate nei nuovi contratti di rete:

- estensione ai lavoratori autonomi della disciplina sui tempi di pagamento tra imprese o con la pubblica amministrazione (massimo 60 giorni),
- riconoscimento ai lavoratori autonomi dei diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto, ad eccezione dei casi in cui l'attività inventiva costituisca l'oggetto del contratto e venga compensata;
- la nullità delle clausole abusive che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, di recedere senza un preavviso adeguato o di concordare termini di pagamento superiori a sessanta giorni, così come abusivo viene

considerato il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta.

Con le modifiche introdotte dalla Legge 134/2012 si possono inoltre individuare ulteriori due tipologie di contratti di rete:

- a) contratto di rete senza costituzione di fondo patrimoniale comune e organo comune destinato a svolgere l'attività con i terzi;
- b) contratto di rete con costituzione di fondo patrimoniale comune e organo comune destinato a svolgere l'attività con i terzi.

#### **a) contratto di rete senza costituzione di fondo patrimoniale comune e organo comune**

Se viene costituita una rete senza costituzione del fondo patrimoniale comune e dell'organo comune destinato a svolgere l'attività con i terzi, il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante. L'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori sottoscritto

#### **b) contratto di rete con costituzione di fondo patrimoniale comune e organo comune**

Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede.

Con l'iscrizione nel registro delle imprese la rete acquista soggettività

giuridica.

Al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul fondo consortile di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile. In ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune.

Il contratto di rete può essere redatto:

- per atto pubblico;
- per scrittura privata autenticata;
- in conformità al modello standard tipizzato, ovvero per **atto firmato digitalmente** a norma degli art. 24 o 25 del C.A.D. (D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni) da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti e trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.

Dall'8 gennaio 2015, in seguito all'approvazione delle specifiche tecniche (avvenuta con DM del 7/1/2015), il contratto di rete può essere sottoscritto con firma digitale dei titolari/legali rappresentanti di tutte le imprese partecipanti.

Tramite il servizio on-line all'indirizzo internet <http://contrattidirete.registroimprese.it> (sezione Strumenti -> rete contratto) è possibile predisporre questo tipo di contratto nonché la sottoscrizione digitale e la sua successiva allegazione ad una pratica di Comunicazione Unica per l'invio al Registro Imprese, mediante il collegamento

diretto con l'applicativo Starweb.

Prima di trasmettere il contratto al Registro delle Imprese, è necessario registrarlo presso l'Agenzia delle Entrate. Il soggetto che si è impegnato alla registrazione del contratto deve presentare ad un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Dopo la registrazione del contratto, l'impresa deve fare una comunicazione unica di iscrizione del contratto di rete al registro imprese alla Camera di Commercio ove ha sede l'impresa.

Gli estremi identificativi del contratto di rete da indicare sono:

- il numero di registrazione rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;
- il numero di repertorio che si assume coincidere con gli estremi del contratto in formato elaborabile (valorizzati con la sigla provincia e il numero di iscrizione al REA della sede dell'impresa di riferimento).

La forma dell'atto da indicare è scritta (si tratta infatti di una scrittura privata).

Firmata la distinta di comunicazione unica e selezionati gli importi relativi ai diritti di segreteria e dell'imposta di bollo per l'iscrizione al Registro delle imprese si procede all'invio.

In caso di prima iscrizione del contratto di rete al registro imprese, tutte le imprese partecipanti, devono effettuare una comunicazione unica alla Camera di Commercio ove hanno sede.

I successivi atti o eventi modificativi del contratto di rete dovranno essere comunicati per l'iscrizione nel registro imprese solo dall'impresa di riferimento.

### 3. Disciplina e requisiti del contratto di rete

**A**lcuni elementi obbligatori da indicare nel contratto di rete, la cui assenza comporterebbe la nullità del contratto stesso e conseguente nullità delle forme di contratto di lavoro utilizzate per le finalità della rete, sono:

- **Il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva.**

Dalla lettura della norma possiamo dedurre che almeno 2 soggetti (imprenditori o professionisti) possono costituire una Rete e che possono parteciparvi lavoratori autonomi esercenti la professione e “imprenditori” che siano iscritti nel Registro delle Imprese.

- **L’indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi.**

Questa maggiore capacità innovativa e competitiva dovrebbe consentire alle imprese retiste di guadagnare di più mediante l’incremento dei ricavi e/o la riduzione dei costi. L’indicazione degli obiettivi deve essere accompagnata anche dall’indicazione delle modalità con cui le parti misureranno, durante l’esecuzione del contratto di rete, il rispettivo avanzamento verso i prefissati obiettivi.

La definizione degli obiettivi stra-

tegici caratterizza e diversifica il contratto di rete da altre forme di aggregazioni occasionali, quali ad esempio le ATI.

- **La definizione di un programma di rete che contenga i diritti e gli obblighi di ciascun partecipante, e le modalità di realizzazione dello scopo comune.**

Il programma di rete e la sua realizzazione costituiscono l’oggetto del contratto.

Tale programma deve indicare:

- a) diritti e gli obblighi di ciascun partecipante;
- b) le modalità specifiche che consentono l’esecuzione di tali obblighi;
- c) la realizzazione dello scopo comune a tutti i contraenti.

- **La durata del contratto**

Il contratto di rete non può essere stipulato a tempo indeterminato, in quanto la legge ha reso obbligatorio prevederne una specifica durata la quale, ragionevolmente, dovrà essere compatibile con i tempi previsti come necessari per il perseguimento degli obiettivi strategici del contratto di rete (almeno tre/cinque anni).

- **Le modalità di adesione di altri imprenditori**
- **Le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune.**

Per le reti di impresa non è obbligatorio avere personalità giuridica.

Nel caso abbiano personalità giuridica (rete soggetto), dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 83/2012, in Italia è stata prevista la possibilità di costituire reti dotate di fondo patrimoniale comune e di soggettività giuridica, condizionata all’iscrizione del contratto di rete nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede. Conseguentemente la rete diventa un nuovo soggetto di diritto, che assume rilevanza anche fiscale (essendo un soggetto distinto dalle singole imprese partecipanti).

La “rete-soggetto”, che ha come oggetto esclusivo ovvero principale l’esercizio di attività commerciali, sarà obbligata alla tenuta delle scritture contabili.

Nel caso, invece, non abbiano richiesto la personalità giuridica (rete contratto), la titolarità di beni, diritti, obblighi ed atti è riferibile, quota parte, alle singole imprese partecipanti; in generale, la titolarità delle situazioni giuridiche rimane individuale dei singoli partecipanti, sebbene l’organo comune possa esercitare una rappresentanza unitaria nei confronti dei terzi.

Nella rete priva di soggettività giuridica, infatti, il fondo comune – se esistente – costituisce un complesso di beni e diritti destinato alla realizzazione del programma comune di rete e i rapporti tra gli imprenditori partecipanti al contratto di rete e l’organo comune sono riconducibili alla figura del manda-

to con rappresentanza (articolo 3, comma 4-ter, secondo periodo, del decreto legge n. 5 del 2009); conseguentemente, gli atti posti in essere da parte del soggetto designato a svolgere l'ufficio di organo comune incaricato dell'esecuzione del contratto o di una o più parti di esso – che agisce in veste di mandatario con rappresentanza dei contraenti – produce effetti giuridici direttamente nelle sfere individuali dei singoli rappresentati.

La spendita del nome dei singoli soggetti rappresentati da parte dell'organo comune rende possibile, infatti, la diretta imputazione delle operazioni compiute ai singoli partecipanti.

Come si diceva, la costituzione dell'organo comune non è obbligatoria bensì facoltativa.

Così come stabilito dalle disposizioni normative il contratto di rete può anche prevedere la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso.

La nomina dell'organo comune, a cui le parti possono conferire un incarico per l'esecuzione del contratto di rete, non costituisce elemento essenziale ai fini della configurabilità dello stesso, la nomina di tale organo è oggi prevista quale contenuto meramente facoltativo del contratto.

Tuttavia, nel caso in cui le parti decidano per l'istituzione dell'organo comune il contratto di rete dovrà indicare il soggetto prescelto

per svolgere tale ufficio per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso. Inoltre, l'organo comune si identifica in un unico soggetto destinatario del mandato.

Inoltre, ove costituito tale organo, le parti contrattuali dovranno definire i poteri di rappresentanza che ne regolano la struttura, nonché il funzionamento.

Per quel che riguarda il **fondo patrimoniale**, anche in questo caso, la costituzione è facoltativa. Nel caso in cui vi sia la sua istituzione, assieme alla presenza di un soggetto esecutore, vi sarà l'obbligo di redigere una sorta di bilancio e di depositarlo presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo dove la rete ha sede (o in assenza di soggettività giuridica della rete, ha sede il soggetto esecutore, o l'impresa di riferimento della rete, ossia quella che provvede all'iscrizione delle

modifiche contrattuali nel registro delle imprese).

Nel caso in cui si opti per la costituzione di un fondo patrimoniale la disposizione normativa stabilisce che “al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile”.

Di fatto il legislatore ha voluto dare autonomia al fondo patrimoniale della rete di imprese, impedendo che esso possa essere distribuito prima della scadenza prevista dal contratto di rete e al tempo stesso che i creditori dei partecipanti alla rete possano attaccarlo per far

valere i loro diritti nei confronti di essi. Contestualmente, è stato previsto per le imprese partecipanti alla rete la limitazione di responsabilità, in quanto per le obbligazioni assunte dalla rete a nome proprio, ne risponde solo il fondo patrimoniale e non anche il patrimonio delle imprese della rete.

La dimensione del fondo può essere o di importo pari al costo stimato di funzionamento della Rete per un anno; oppure di importo pari al costo stimato complessivo del programma di rete, per tutta la durata prevista del contratto; in ultimo, di importo pari al costo stimato complessivo del programma di rete, per tutta la durata prevista del contratto, al netto di tutti (o parte) i ricavi attesi dall'attività di rete.

In tutti i casi sarebbe opportuno stabilire un importo supplementare per far fronte ad eventuali imprevisti che, altrimenti, potrebbero bloccare le attività di rete.

I conferimenti per la costituzione del fondo da parte delle imprese aderenti, possono essere di due tipi: in denaro oppure in natura. Tale soluzione presenta il problema della valorizzazione dei conferimenti in natura dati dalle varie imprese aderenti.

Per quanto riguarda il recesso e l'esclusione dei partecipanti alla rete, al fine di prevedere probabili controversie e compromissione della realizzazione del programma comune, è sempre opportuno disciplinare nel dettaglio i tempi di preavviso e i motivi, caso per caso.

## 4. Forme di lavoro utilizzabili nei contratti di rete

**R**iguardo la gestione del personale della rete, le forme utilizzabili, sono le seguenti: 1) assunzione congiunta come lavoro subordinato) distacco del personale presso le imprese aderenti alla rete; 3) lavoro autonomo.

La prima rappresenta un'eccezione alla regola della bilateralità del rapporto di lavoro ex art. 2094 c.c., utile a regolarizzare l'utilizzazione contemporanea del personale nei gruppi societari o società in franchising.

Talvolta infatti accade che il personale di una società del gruppo viene incaricato di svolgere ulteriori attività nell'interesse di altre società del gruppo per una durata determinata o indeterminata.

In tal caso l'utilizzazione irregolare o promiscua dei lavoratori potrebbe causare richieste risarcitorie, somministrazione irregolare di manodopera e/o l'instaurazione di più rapporti di lavoro in relazione agli utilizzatori della prestazione lavorativa.

Con il contratto di rete, tuttavia, sarà necessario disciplinare le regole (es. esercizio del potere direttivo, disciplinare, modalità di organizzazione dell'orario e giornate lavorative presso le diverse imprese) di utilizzazione del personale (assunto congiuntamente) esclusivamente impiegato per il raggiungimento delle finalità o obiettivi

prefissati nello stesso contratto di rete.

Potrà inoltre essere disciplinata la possibilità di utilizzare il lavoro agile (o smart-working) al fine di poter utilizzare più lavoratori nelle diverse attività che riguardano il programma di rete.

Attraverso la stipula di accordi aziendali integrativi potrebbe essere prevista anche la possibilità di detassare il corrispettivo erogato a fronte dello svolgimento del lavoro agile nel limite di € 3000 (legge stabilità 2017).

Per quanto riguarda il distacco ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. 276/2003, così come previsto nella Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 gennaio 2004 n. 3 e con l'interpolo n. 1/2011, i requisiti di legittimità sono i seguenti: a) l'interesse del distaccante; b) la temporaneità del distacco; c) lo svolgimento di una determinata attività lavorativa; d) il consenso del lavoratore.

Con riferimento al primo requisito, si evidenzia che il distacco può essere giustificato da un qualsiasi interesse produttivo del distaccante, anche di carattere non economico che, tuttavia, non deve coincidere con l'interesse alla mera somministrazione di lavoro. Tale interesse, come precisato dal Ministero del Lavoro con circolare n. 28/2005, deve essere specifico, rilevante, concreto e persistente,

accertato caso per caso, in base alla natura dell'attività espletata e non semplicemente in relazione all'oggetto sociale dell'impresa. È, pertanto, necessaria una puntuale individuazione delle finalità perseguite con il distacco – quindi temporalmente limitato – evitando l'utilizzo di “clausole di stile” ed evidenziando, anche nel caso di distacco del lavoratore verso un'impresa facente parte dello stesso gruppo, la sussistenza di uno specifico interesse dell'imprenditore distaccante.

Per quanto riguarda le reti d'impresa l'interesse del distaccante è presunto e sorge automaticamente con la stessa stipula del contratto di rete.

Tale presunzione è da intendersi come assoluta (non ammette una prova contraria).

Il terzo requisito dell'istituto è costituito dallo svolgimento di una determinata attività lavorativa; ciò significa che il lavoratore distaccato deve essere adibito ad attività specifiche e funzionali al soddisfacimento dell'interesse proprio del distaccante.

In relazione alla natura e contenuto degli “interessi”, la normativa nulla specifica, sicché viene in soccorso la giurisprudenza, secondo cui l'interesse deve essere lecito (Cass. 10.6.1999, n. 5721), coincidere con il soddisfacimento diretto o indiretto di concrete esi-

genze inerenti l'impresa distaccante (Cass. 15.5.2012, n. 7517), perdurare per tutta la durata del distacco (Cass. 3.6.2000, n. 7450).

Inoltre, l'interesse può essere anche solo parziale, purché non secondario (Cass. 21.4.1983, n. 2772), può avere natura solidaristica (Cass. 17.1.2001, n. 594) e anche fondarsi su esigenze di formazione professionale del personale presso un'altra impresa (Cass. 26.4.2006, n. 9557); non può però derivare da stabili esigenze produttive ed organizzative dell'impresa distaccante, contrastando tale elemento con la temporaneità (elemento nel distacco).

Sull'interesse del distaccante il Ministero del Lavoro, con Circolare n. 3/2004, ha precisato che l'art. 30 del d.lgs. n. 276/2003 si presta ad ampia interpretazione, perciò il distacco può essere legittimato da *"qualsiasi interesse produttivo"* del distaccante, *"che non coincida con quello della mera somministrazione di lavoro altrui"*.

Perciò, sempre secondo il Ministero del Lavoro, sono ampie le possibilità di configurazione di un interesse lecito e genuino. Diversamente, si cade nell'ipotesi di somministrazione di manodopera. Le due fattispecie, infatti, si differenziano proprio per l'elemento dell'interesse: il somministratore realizza il solo interesse della somministrazione a fini di lucro, mentre invece, il distaccante soddisfa un interesse produttivo diversamente qualificato, come l'interesse al buon andamento della società controllata o partecipata.

Pertanto, è sicuramente illegit-

timo il distacco quando l'interesse che il distaccante intenda soddisfare sia unicamente quello di percepire un corrispettivo o anche solo risparmiare sul costo del lavoro, trattandosi in tal caso di attività del tutto coincidente con la somministrazione di manodopera, consentita dallo stesso d.lgs. n.276/2003 solo alle agenzie per il lavoro autorizzate (Ministero del lavoro, Circolare n. 28/2005).

Vi è da precisare che comunque, sia il Ministero del Lavoro (Circolare n. 3/2004), sia la giurisprudenza (Cass. Sez. Unite 13.4.1989, n. 1751) ritengono legittimo quanto avviene di prassi, ossia che il datore di lavoro distaccante possa ottenere dal distaccatario (che beneficia della prestazione del lavoratore) un rimborso degli oneri connessi al trattamento economico del dipendente. Tale rimborso, tuttavia, non può superare quanto effettivamente corrisposto al lavoratore dal datore di lavoro distaccante, ossia non potrà superare il costo aziendale sostenuto per il lavoratore distaccato durante il periodo di distacco. Diversamente, si cade nei casi di illecita somministrazione di manodopera.

Vi sono inoltre due casi di presunzione di esistenza di interesse previsti dalla legge: distacco di dipendenti da parte di datori di lavoro stipulanti accordi sindacali che prevedono il ricorso a tale strumento per evitare ricadute occupazionali (art. 8, D.I. n. 14871993, convertito in legge n. 236/1993) e distacco di dipendenti tra imprese stipulanti contratti di rete ai sensi del D.I. n. 5/2009, convertito in

legge n. 33/2009 (art. 30, comma 4<sup>ter</sup>, inserito dal D.I. n. 76/2013, convertito in legge n. 99/2013 e Circolare del Ministero del Lavoro n. 35/2013).

Terzo presupposto che rende legittimo il distacco è la temporaneità. Si tratta comunque di un requisito secondario, rispetto a quello dell'interesse del distaccante che abbiamo analizzato in precedenza. Temporaneità va intesa non in senso di brevità, ma di non definitività (Cass. 7.11.2000, n. 14458) e deve coincidere fra la durata del distacco e la persistenza dell'interesse del datore a che il proprio dipendente presti la propria opera a favore di un terzo (Cass. 13.6.1995, n. 6657 e Cass. 25.11.2010, n. 23933). Perciò la temporaneità è indice della sussistenza o meno dell'unico vero requisito su cui si basa la legittimità del distacco: l'interesse del distaccante. Il distacco può durare fino a quando permane l'interesse del datore distaccante (anche anni), fermo restando la facoltà del distaccante di revocare il distacco nel rispetto dei termini e delle condizioni eventualmente pattuiti in accordi collettivi o individuali.

Quarto presupposto per il distacco, previsto sempre dall'art. 30 del d.lgs. n. 276/2003, è il consenso del lavoratore, che è necessario però solo se vi sia un mutamento delle mansioni del dipendente. Il consenso in tal caso vale a ratificare l'equivalenza delle mansioni nelle ipotesi in cui, seppur in assenza di demansionamento, vi sia una specializzazione e/o riduzione dell'attività svolta con riguardo al patrimonio professionale del di-

pendente.

Laddove invece il distacco non comporti mutamento di mansioni, il datore può disporre unilateralmente il distacco, nell'ambito del suo potere direttivo e organizzativo, e ciò anche se il distacco comporti trasferimento geografico del dipendente.

La stessa norma ha comunque previsto che nel caso il distacco comporti trasferimento presso un'unità produttiva sita a più di 50 km da quella a cui il lavoratore è adibito, il distacco è lecito solo se sussistano comprovate esigenze tecniche, organizzative, produttive o sostitutive. Il datore comunque non ha l'obbligo di comunicarle al lavoratore, ma dovrà provarne la sussistenza in caso di contestazione da parte del dipendente (Cass. 15.5.2004, n. 9290).

Qualora il distacco non sia genuino per carenza dei requisiti previsti dalla legge (interesse del distaccante e temporaneità), il lavoratore distaccato può chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del distaccatario. Il distaccatario è inoltre tenuto al pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali dovuti per il lavoratore distaccato, se questi non sono stati versati dal distaccante, nonché a porre in essere tutti gli atti per la costituzione o la gestione del rapporto per il periodo in cui il distacco ha avuto luogo, se non effettuati dal distaccante (art.30, comma 4 *bis* del d.lgs. n. 276/2003). Distaccante e distaccatario sono puniti penalmente con ammenda di Euro 50 per ogni lavoratore impiegato e per ogni

giornata di durata del distacco. Se poi vi è sfruttamento di minori, la pena è dell'arresto fino a 18 mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo (art. 18, comma 5 *bis* del d.lgs. n. 276/2003).

Il legislatore non ha previsto sanzioni per la violazione dell'art. 30, comma 3 del d.lgs. n. 276/2003 (mancanza del consenso del dipendente in caso di distacco implicante mutamento di mansioni e mancanza di comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive nel caso di distacco presso unità distante più di 50 km dalla sede del proprio datore di lavoro); secondo la giurisprudenza ciò legittima il dipendente ad opporre rifiuto al distacco o comunque ad agire in giudizio chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del distacco e, di conseguenza, la ricollocazione presso il proprio originario posto di lavoro, oltre al risarcimento di eventuali danni patiti (Cass. 1.7.2002, n. 9530).

L'art. 30 del d.lgs. n. 276/2003 disciplina il distacco, ma non detta alcun requisito di forma né ai fini della validità ed efficacia dello stesso, né ai fini della prova. Tuttavia pare consigliabile la redazione di un documento scritto non solo per documentare il consenso del lavoratore in caso di mutamento di mansioni o le comprovate ragioni che giustifica un distacco presso unità produttive distanti più di 50 km, ma soprattutto per giustificare la presenza in azienda di un dipendente non assunto dal distaccatario (nel caso di ispezioni da parte del Ministero del Lavoro o INPS) e

per sottolineare la sussistenza dei requisiti che rendono legittimo il distacco (interesse del distaccante e temporaneità).

Ricordiamo comunque che il datore distaccante deve comunicare entro 30 giorni al dipendente il mutamento del luogo di lavoro (art. 1 del d.lgs. n. 1527/1997), nonché inviare entro 5 giorni il modello Unico Lav. (Circolare 14.1.2008, n. 2 della Fondazione studi Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro). Inoltre, seppur gli obblighi assicurativi restano in capo al datore distaccante (Circolari del Ministero del Lavoro n. 3/2004 e n. 28/2005), costui deve segnalare al competente ufficio dell'INAIL i dati del dipendente distaccato per motivi legati al calcolo del premio (art. 4 *bis* del d.lgs. n. 181/2000).

Non è prevista alcuna formalità neppure per l'accordo tra impresa distaccante e impresa distaccataria, ma anche in questo caso è consigliabile la forma scritta, se non altro per disciplinare gli accordi economici raggiunti dalle parti relativamente ai rimborsi degli oneri connessi al distacco, il rispetto da parte del distaccatario della normativa a favore del dipendente, come ad esempio il divieto di adibirlo a mansioni diverse e dequalificanti.

I lavoratori autonomi, in particolare gli esercenti la professione, come sopra già specificato, con l'entrata in vigore della Legge 81/2017 (Statuto dei lavoratori autonomi), oltre a collaborare con le reti di impresa possono parteciparne alla costituzione.

## 5. Differenza tra contratto di rete e consorzio

**I**l **Consorzio** è il contratto con il quale due o più imprenditori “istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese” (articolo 2602 codice civile).

Nel **contratto di Rete** invece la collaborazione flessibile tra le imprese è finalizzata ad esercitare una o più attività rientranti nei rispettivi oggetti sociali delle aziende retiste e può consentire anche lo svolgimento di un’attività economica comune nuova, diversa ed autonoma rispetto alle singole fasi della stessa e che si focalizza sul perseguimento di condivisi obiettivi strategici di crescita - individuale e collettiva - attraverso la realizzazione di un comune programma di rete che rappresenta il fulcro e la giustificazione del contratto di rete stesso.

Il Consorzio è un nuovo soggetto giuridico autonomo e distinto rispetto alle imprese consorziate ed ha una propria partita Iva.

Nella “Rete contratto” non si ha

invece la costituzione di un nuovo soggetto giuridico e le imprese partecipanti restano indipendenti.

L’attività (più circoscritta) del Consorzio è strumentale all’attività dei consorziati, ponendo in essere una funzione essenzialmente mutualistica.

Il Contratto di Rete permette l’esercizio in comune di attività non solo strumentali ma anche strategiche per lo sviluppo delle imprese retiste.

Il Consorzio a differenza della rete ha un oggetto sociale e non un programma comune al cui interno dovranno essere specificati gli obiettivi principali da raggiungere, le modalità che dovranno permettere il raggiungimento di tali obiettivi e i criteri di valutazione degli stessi.

Nel Consorzio - proprio come per le società - la governance è affidata ad un amministratore unico o ad un consiglio di amministrazione.

Nel contratto di Rete invece vi è un’ampia e flessibile scelta del modello di governance da adottare che sarà liberamente scelto dalle

aziende partecipanti sulla base del tipo di collaborazione, fiducia e controllo che i retisti scelgono di avere.

Si ritiene comunque che la presenza di un “organo/comitato” che si prenda in carico l’esecuzione delle attività previste e il perseguimento degli obiettivi previsti, sia di fatto necessaria, scegliendo liberamente però la forma più adatta a garantire il successo del progetto di competizione interaziendale. Qualora le imprese partecipanti decidano di dotarsi di un facoltativo “organo comune” - soggetto alla disciplina del mandato con o senza rappresentanza - la Legge prevede che nel contratto di rete stesso sia indicato:

il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto;

i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti per l’esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso;

le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto.

## 6. Differenze tra il contratto di rete e franchising

**I**l contratto di rete, presenta alcune analogie con il contratto di franchising:

- sia nel franchising che nel contratto di rete infatti le parti sono imprese giuridicamente e economicamente indipendenti;
- entrambi i contratti prevedono una collaborazione tra le imprese finalizzata ad un obiettivo comune.

La differenza tra contratto di rete e franchising sta tuttavia, ancor prima che in singoli aspetti normativi, nello scopo e nella causa ultima delle due figure contrattuali.

Il contratto di franchising – disciplinato dalla legge 129/2004 - è il contratto con il quale un imprenditore, detto *franchisor*, al fine di allargare il proprio giro commerciale e la penetrazione nel mercato, concede a un altro imprenditore indipendente, detto *franchisee*, e verso corrispettivo, di entrare a far parte della sua rete commerciale; il *franchisor* concede al *franchisee* l'uso dei suoi diritti di proprietà industriale o intellettuale, tra i quali il *know-how* e una formula commerciale già sperimentata con successo. Così facendo il *franchisor*, senza doverne affrontare i costi e i rischi, può creare, senza l'onere di intervenire con punti vendita diretti, una rete di distribuzione che riproduce fedelmente la sua formula commerciale.

Il contratto di rete – disciplinato dal D.L. 5/2009, dal cd. “Decre-

to sviluppo” (art. 45 D.L. 83/2012) e dal cd. “Decreto sviluppo bis” (D.L., n. 179/2012) – è invece il contratto con il quale più imprenditori, che sono e restano autonomi, si obbligano, sulla base di un programma comune, a collaborare in forme ed in ambiti, definiti nel contratto stesso, attinenti all'esercizio delle proprie imprese: questa generica attività di collaborazione può tradursi, come specifica la norma stessa, in un'attività di scambio di informazioni e/o prestazioni di varia natura (industriale, commerciale, tecnica o tecnologica), ovvero nell'esercizio in comune di una o più attività. Lo scopo di questo contratto è di stimolare l'innovazione e aumentare la competitività.

Differente è la “platea” di imprenditori e professionisti autonomi ai quali sono destinati: **il contratto di rete è stato infatti concepito soprattutto per le piccole e medie imprese presenti nei cd. distretti industriali**, ovvero in quei territori nei quali esiste una grande concentrazione di piccole e medie imprese specializzate nello stesso settore e tra loro integrate da forti relazioni economico-sociali; questo contratto offre a queste imprese **uno strumento giuridico finalizzato, appunto, “a fare rete”** ovvero a migliorare la loro competitività su un mercato ormai globalizzato. **Questo elemento di “vicinanza territoriale” è al contrario assente nel franchising**, dove anzi la di-

stribuzione di nuovi punti affiliati su un territorio sempre più vasto è proprio ciò che più interessa al franchisor per la diffusione del suo marchio e dei suoi prodotti o servizi sul mercato.

Come precisa la definizione normativa, **scopo del contratto di rete** è dare impulso all'innovazione e aumentare la competitività delle imprese: nella legge regolatrice del franchising non è definito uno scopo del contratto, ma si può dire che l'accrescimento della competitività delle imprese sul mercato sia, nei fatti, uno degli scopi, o almeno degli effetti, del franchising. Per quel che riguarda invece il fine di impulso dell'innovazione, previsto come tipico per il contratto di rete, esso non è contemplato, nella legge 129/2004 che regola il franchising, come scopo di questa figura contrattuale. Nella pratica può succedere ovviamente che il *know-how* si evolva grazie alla cooperazione tra *franchisor* e *franchisee*, o attraverso “buone pratiche” messe in comune tra i *franchisee*, ma tale miglioramento è un effetto della cooperazione e non un suo fine.

In sintesi le obbligazioni tipiche del **contratto di franchising** sono, per il franchisor:

- L'inserimento del *franchisee* in una rete commerciale
- La concessione al *franchisee* di un diritto di godere dei diritti di proprietà intellettuale e industriale del franchisor (marchi,

- brevetti, know-how)
  - La fornitura di un'assistenza o di una consulenza tecnica e commerciale
  - La formazione
- Dal canto suo il franchisee si obbliga a:
- Versare un corrispettivo al franchisor;
  - commercializzare i suoi beni e/o i suoi servizi;
  - attenersi, nello svolgimento della sua attività, alla formula commerciale del franchisor.
- La normativa che regola il **contratto di rete** opera, con riferimento alle obbligazioni delle parti, un riferimento piuttosto generico a:
- un obbligo di collaborazione in forme ed in ambiti definiti nel contratto;
  - un obbligo di scambiarsi informazioni o prestazioni di varia natura (industriale, commerciale, tecnica);
  - un obbligo di esercitare in comune una o più attività rientranti nell'esercizio della propria impresa.

**Se si confrontano le obbligazioni tipiche del contratto di franchising e quelle del contratto di rete si può concludere che:**

1. **Nel franchising assume un valore centrale la concessione del diritto a utilizzare il marchio e gli altri segni distintivi del franchisor nonché il know-how dallo stesso sviluppato**, ovvero quell'insieme di conoscenze pratiche non brevettabili, segrete, sostanziali e individuate; **questo elemento non è previsto tra le obbligazioni tipiche del contratto di rete**, il che non esclude, ovviamente, che una impresa possa mettere a disposizione della rete un proprio marchio o brevetto.

2. **Nel contratto di rete assume un ruolo centrale la definizione del piano economico e/o commerciale che la rete si prefigge di realizzare**, piano che viene stabilito di comune accordo dalle parti proprio nel e con il contratto: **nel franchising, al contrario, il franchisee sostanzialmente "aderisce" al progetto imprenditoriale del franchisor**, impegnandosi a riprodurlo, secondo una formula sperimentata dal franchisor, nell'ambito territoriale assegnatogli.

3. Per quanto riguarda **l'obbligo di scambiarsi informazioni, individuato nel contratto di rete**, si può dire che, sebbene non enucleato specificamente dalla legge sul franchising, la cooperazione tra franchisor e franchisee sicuramente racchiude in sé un obbligo di scambio reciproco di informazioni; il franchisor è tenuto, per esempio, a tenere aggiornato il franchisee sugli sviluppi del proprio know-how e il franchisee, di solito, assume per contratto l'obbligo di tenere informato il franchisor delle condizioni del mercato relativo alla zona territoriale assegnatagli.

4. Per quel che concerne **l'obbligo di scambiarsi prestazioni, queste ultime non sono tipizzate dalla normativa sul contratto di rete** e pertanto, nel novero di queste ultime, ben potrebbero rientrare molte, se non tutte, le prestazioni che sono, o possono essere, oggetto del contratto di franchising: assistenza tecnica e commerciale, formazione, organizzazione di campagne pubblicitarie o attività di marketing e così via.

**Una caratteristica che invece distingue nettamente il contratto di rete e franchising è la possibilità, prevista per il contratto di rete, di costituire un fondo comune per il conseguimento degli scopi della rete stessa, nonché l'istituzione di un organo comune di gestione di questo fondo.**

La costituzione del fondo non fa venire meno la autonomia giuridica e patrimoniale delle imprese aderenti al contratto di rete ma fa sorgere una soggettività giuridica del fondo: a questo fondo si applicano le norme dettate dal codice civile, agli art. 2614 e ss., per i fondi consortili. Per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti solo sul fondo comune e non sul patrimonio dei contraenti della rete. Nulla di analogo e nemmeno equiparabile è previsto invece nel contratto di franchising.

In conclusione, si può dire che **il contratto di rete e il contratto di franchising hanno in comune l'essere entrambi contratti tra imprenditori**, con lo scopo dichiarato - il contratto di rete - o quanto meno l'effetto - il franchising - di accrescere la **competitività** sul mercato delle imprese contraenti; che in entrambi, l'aspetto della collaborazione, o quanto meno della cooperazione, è oggetto di specifiche obbligazioni. **Assolutamente diverso è invece il tipo di schema contrattuale** dei due modelli, bilaterale - e quindi **"chiuso"** - quello del contratto di franchising, plurilaterale e invece **"aperto"** quello del contratto di rete alla quale, se previsto, si può aderire anche in un momento successivo.

Diverse sono le realtà economiche nelle quali questi due tipi contrattuali vengono utilizzati: il **contratto di rete è stato difatti concepito per le imprese, medie e piccole, presenti nei distretti industriali** e che hanno la necessità, pur mantenendo la loro individualità, di mettere in comune risorse e competenze per specializzarsi e per diventare più competitive in un mercato sempre più globalizzato.

## 7. Le controversie nei Gruppi di imprese e simulazione del contratto

**L'**art. 1414 del codice civile prevede che se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purchè ne sussistano i requisiti di forma e di sostanza. Conseguentemente il contratto simulato è inefficace.

Tale fenomeno è applicabile anche ai rapporti di lavoro e in particolare nei casi di collegamento societario.

Il gruppo è un'aggregazione di imprese dotate di autonomia patrimoniale, ma collegate sul piano organizzativo, nel cui ambito la società capogruppo esercita nei confronti delle altre un'attività di direzione e coordinamento, secondo quanto disposto e regolamentato, con riferimento alla disciplina societaria, dagli artt. 2497 e ss. c.c., mentre, sempre all'interno di detta disciplina, l'art. 2359 codice civile provvede alla definizione delle società appartenenti al gruppo, in quanto controllate e collegate.

Per quanto attiene al diritto del lavoro, non esiste una regolamentazione legislativa specifica dalla quale possa trarsi un riconoscimento del rapporto di lavoro all'interno di un gruppo d'impresе e «...nessuna disposizione ci autorizza a ritenere che sia costruibile una sorta di soggettività unitaria nell'ambito di più imprese fra loro collegate».

L'art. 31 del d.lgs. n. 276 del 2003, seppure intitolato "gruppi di impresa", in realtà si è limitato a dettare una deroga alla riserva di legge di cui all'art. 1, l. n. 12 del 1979 (norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro), in merito agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei dipendenti.

Infatti, la norma in questione prevede che i gruppi di impresa – individuati ai sensi dell'art. 2359 c.c. e del d.lgs. n. 74 del 2002 – possano delegare lo svolgimento degli adempimenti suddetti alla società capogruppo, per tutte le società controllate e collegate, ma al contempo, al terzo comma, puntualizza che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non rilevano ai fini della individuazione del soggetto titolare delle obbligazioni contrattuali e legislative in capo alle singole società datrici di lavoro. «In tal modo si conferma la valenza dell'art. 31 quale semplice frammento normativo in materia di gruppi», così come per le norme in materia di mobilità e di licenziamenti

Occorre anche sottolineare che, in alcuni casi, esistono zone d'ombra nelle quali non è sempre chiaro, al di là della distinta personalità giuridica, sussista una reale separazione tra le diverse società appartenenti ad un medesimo gruppo o, piuttosto, sia configurabile un'u-

nicità d'impresa tra le stesse.

Originariamente, la Cassazione era stata netta nell'escludere, come regola generale, qualsiasi rilevanza giuridica del collegamento tra le imprese nel diritto del lavoro, considerando questo un fenomeno prettamente economico. Successivamente, in base ad un orientamento adottato a partire dalla fine degli anni ottanta del secolo scorso, la Suprema Corte ha stabilito che la questione andasse giudicata sotto un diverso punto di vista, ritenendo si dovesse tenere conto di un'eventuale finalità fraudolenta e del fatto in concreto che la segmentazione riguardi un complesso aziendale unitario.

In particolare, la giurisprudenza, nel definire quelle situazioni nelle quali esiste un interesse contrapposto delle parti in causa riguardo alla titolarità del rapporto di lavoro, ha dato rilievo ad alcuni indici, in quanto rivelatori della sussistenza o meno di un unico centro d'imputazione nell'ambito di un gruppo d'impresе.

Quindi, si è ritenuto che «...un gruppo di società realizza un'unicità d'impresa – con conseguente esistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro- quando il frazionamento di un'unica attività tra più soggetti economicamente collegati è simulato e posto in essere in frode alla legge. A tale conclusione si può

pervenire ove ricorrano i seguenti requisiti: a) unicità di struttura organizzativa e produttiva b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese e correlativo interesse comune c) coordinamento tecnico- produttivo e finanziario tale da far individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società del gruppo, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato contemporaneamente in favore di vari imprenditori».

«Com'è dato a tutta prima rilevare si è in presenza di parametri particolarmente rigorosi i quali esigono che parte ricorrente deduca elementi probatori capaci di offrire la convincente e ragionevole certezza che il lavoratore operi in un regime di promiscuità organizzativa sia sotto il versante dell'assetto datoriale sia sotto quello dell'esecuzione della prestazione lavorativa».

La simulazione o preordinazione in frode alla legge deve essere accertata in modo adeguato attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l'esistenza dei seguenti requisiti:

i) unicità della struttura organizzativa e produttiva: presuppone

che le società svolgano la loro attività nei medesimi stabilimenti; l'utilizzo promiscuo delle medesime attrezzature; l'identità dei componenti dell'organo amministrativo; coincidenza di chi impartisce le disposizioni per lo svolgimento dell'attività lavorativa dei dipendenti appartenenti alle società del gruppo;

ii) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune: il fatto che le società abbiano i medesimi clienti e/o che ai clienti siano offerti pacchetti integrati di servizi forniti dalle diverse società;

iii) coordinamento tecnico e amministrativo- finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo, che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;

iv) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori.

Al riguardo, si nota una diversità di approccio alla questione tra la giurisprudenza di merito e quella di legittimità, in quanto «...i giudici di merito, in presenza dei requisiti di fatto dinanzi illustrati, ritengono di poter superare l'autonomia soggettiva delle diverse

società del gruppo, estendendo direttamente al patrimonio di altre società la conseguenza di vicende formalmente afferenti una singola diversa società, e ciò anche a prescindere da simulazione e/o atti in frode alla legge. I giudici di legittimità, in presenza degli stessi requisiti di fatto, ritengono raggiunta la prova di una frammentazione soggettiva operata in frode alla legge e, quindi, ne inducono l'esistenza di un centro di imputazione unitaria del rapporto, che raggruppa in sé più soggetti, facendo poi cadere su ciascuno dei medesimi le conseguenze di vicende formalmente giurisprudenza di merito che quella di legittimità pervengono oramai a conclusioni identiche, seppure con motivazioni diverse».

Comunque, «...tale giurisprudenza non smentisce certo l'orientamento tradizionale, che fondamentalmente richiede la prova del carattere simulatorio della pluralità delle società per affermare l'unicità sostanziale, a certi fini, ma ne costituisce uno sviluppo ulteriore precisando come determinate circostanze possano costituire appropriati indici rilevatori della mera apparenza di quella pluralità, a fronte di una unica sottostante organizzazione di impresa, intesa come unico centro decisionale.

Il contratto di rete rappresenta quindi anche una soluzione a tali citate irregolarità dei gruppi di impresa.

## 8. La sicurezza nei contratti di rete

Ogni impresa della rete deve adempiere agli obblighi sulla sicurezza previsti dal Dlgs 81/2008.

Per quanto riguarda la rete soggetto, ente distinto dalle imprese che hanno sottoscritto il contratto, potrà configurarsi una sua autonoma responsabilità in ambito sicurezza sul lavoro ove abbia assunto dei lavoratori alle proprie dipendenze.

L'organo comune agirà in rappresentanza della rete e non più in semplice rappresentanza dei singoli imprenditori partecipanti alla rete contratto.

Ad essa potranno applicarsi le regole relative all'organizzazione interna previste per le persone giuridiche.

Nel contratto di rete è possibile definire obblighi e diritti tra i partecipanti e coordinarne le attività, particolare la gestione comune di adempimenti previsti dal Testo unico sulla sicurezza (d.lgs. 81/2008) quali la formazione e l'informazione dei dipendenti.

Va però tenuto conto che le norme antinfortunistiche appartengono al diritto pubblico e come tali sono inderogabili in forza di atti privati (Corte Cass. Sez. 4, n. 37079 del 24/06/2008).

L'opinione dominante in dottrina, seguita anche dalla giurisprudenza (Cass. sez. lav. 45/2009 e 11362/2009; Cass. pen. Sez. IV, 37588/2007), ritiene che, del campo di applicazione dell'art. 26 del

Dlgs 81/2008, debba darsi un'interpretazione funzionale. In particolare l'art. 26 intende «introdurre una tutela appropriata a favore dei lavoratori nei fenomeni di segmentazione organizzativo-produttiva che sono in grado di causare un rischio aggiuntivo, di carattere interferenziale. Ciò comporta l'applicazione della specifica disciplina prevenzionistica in tutte le ipotesi in cui – a prescindere dallo schema contrattuale utilizzato (sia esso nominato o meno dall'art. 26) – si realizzi il medesimo scopo economico-produttivo e, soprattutto, si determini un'interferenza tra le lavorazioni e le attività delle imprese coinvolte nel processo di esternalizzazione».

Nella sua formulazione attuale, l'art. 3 co. 4-ter d. l. 5/2009 (conv. L.) definisce il contratto di rete come il contratto con cui più imprenditori «si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa». Dall'ampio oggetto del contratto di rete consegue che non da ogni contratti di rete possono nascere rischi interferenziali (è il caso, ad esempio, dei contratti di rete che si limitino a prevedere

uno scambio di informazioni tra le imprese), ma tali rischi possono sorgere quando il contratto abbia ad oggetto la collaborazione tra le imprese della rete o l'esercizio in comune di un'attività.

Il contratto di rete può dunque rientrare nel campo di applicazione dell'art. 26 t.u. Quando ciò si verifica, si pone la questione di individuare il soggetto di diritto cui sono imputati gli obblighi e le responsabilità del committente.

Nel caso di rete dotata di personalità giuridica (c.d. rete-soggetto), come sopra già specificato, l'esercizio in comune dell'attività di impresa è imputata alla rete, nuovo soggetto di diritto, che ne risponde nei limiti del fondo patrimoniale. Nel caso di rete-contratto, l'esercizio in comune di un'attività di impresa è imputata alle imprese della rete che ne rispondono nei limiti del fondo patrimoniale.

In particolare per la rete-contratto, l'attribuzione all'organo comune dei poteri organizzativi necessari per l'adempimento degli obblighi di sicurezza deve avvenire nel rispetto delle regole sulla delega di funzioni (su cui, da ultimo: Cass. 50605/2013).

Nei casi di rete-contratto, l'organo comune agisce, in nome e per conto degli imprenditori della rete (art. 3 co. 4-ter D.l. 5/2009), secondo le regole del mandato collettivo (art. 1726 c.c.) 21. In tali casi, solo il mandatario è responsabile penalmente, salvo vi sia stato

previo accordo con i mandanti per la commissione del fatto illecito, circostanza che configura il concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.).

Quanto invece alla responsabilità civile, anche nel caso di rete-contratto, l'art. 3 co. 4-ter limita la responsabilità per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete «esclusivamente al fondo comune». Inoltre l'art. 37 co. 5 d. lgs. 163/2006 prevede che nel caso di partecipazione alle procedure di gara per l'aggiudicazione di contratti pubblici<sup>24</sup>, l'offerta dei concorrenti raggruppanti mediante un contratto di rete determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, del subappaltatore e dei fornitori. A parere dell'AVCP, l'art. 37 co. 5 «deve intendersi quale norma speciale prevalente su pattuizioni o norme volte a limitare detta responsabilità nei confronti della stazione appaltante» (determinazione n. 3 del 23 aprile 2013).

L'esercizio in comune di un'attività d'impresa nell'ambito del contratto di rete può determinare rischi per tutta la comunità di lavoratori coinvolti in tale attività. La tutela della salute costituisce dunque un interesse della collettività dei lavoratori che operano nell'ambito di un'organizzazione economica complessa.

La tutela dell'interesse collettivo alla sicurezza del lavoro è affidata, dal T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

(RLS).

Il RLS di sito produttivo è invece individuato in specifici contesti produttivi caratterizzati dalla presenza di più aziende o cantieri (art. 49, co. 1 Dlgs 81/2008).

In relazione alla nomina dell'rspp, il D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, ha confermato quanto già era stato stabilito dal D. Lgs. n. 626/1994 e s.m.i in merito alla istituzione del servizio di prevenzione e protezione. Le disposizioni relative a tale servizio, infatti, erano già contenute negli articoli 8 e 8 bis del D. Lgs. n. 626/1994, così come introdotto dal D. Lgs. 23/6/2003 n. 195, ed ora sono riportate nell'art. 31 del D. Lgs. n. 81/2008.

Secondo le disposizioni contenute in quest'ultimo articolo il servizio di prevenzione e protezione deve essere istituito presso qualsiasi azienda che occupa lavoratori dipendenti o ad essi equiparati e lo stesso può essere diretto, interno o esterno.

Al servizio diretto, come è noto, può far ricorso, ai sensi dell'art. 34 del citato D. Lgs. n. 81/2008, l'azienda che si trova nelle ipotesi previste nell'allegato 2 dello stesso decreto, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. In tali casi il datore di lavoro si impegna a svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi indicati nell'art. 33 nonché quelli di primo soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione previa frequenza di un apposito corso di formazio-

ne (sulla formazione del datore di lavoro nel caso di svolgimento diretto del servizio di prevenzione e protezione si consulti la risposta ad un quesito posto sullo stesso tema e consultabile su questo stesso sito).

Il servizio di prevenzione e protezione interno, invece, intendendosi come tale un servizio costituito da personale tutto alle dipendenze del datore di lavoro, compreso il responsabile del servizio medesimo, è obbligatorio nei casi indicati nel comma 6 dell'art. 31 del D. Lgs. n. 81/2008 e cioè:

- a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
- b) nelle centrali termoelettriche;
- c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
- d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
- f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
- g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

e sulla composizione e sulle caratteristiche del SPP interno si consulti la risposta ad un altro quesito riportata su questo stesso sito.

La facoltà che ha il datore di lavoro di assumere in proprio le

funzioni di RSPP nel servizio diretto e l'obbligo di istituire un SPP interno non escludono ovviamente la possibilità di avvalersi di consulenti esterni per particolari problemi da risolvere in azienda.

Ora, escludendo le aziende in cui il datore di lavoro ricorre alla facoltà di svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione e quelle per le quali tale servizio deve essere obbligatoriamente interno, in tutti gli altri casi il servizio di prevenzione e protezione può essere in pratica o tutto interno o tutto esterno oppure misto nel senso che ad esso, con riferimento sia al RSPP che all'ASPP, può appartenere personale sia dipendente dell'azienda che esterno alla stessa. Alle persone o servizi esterni il datore di lavoro, ai sensi del comma 4 dell'art. 31, è tenuto comunque a ricorrere allorché all'interno della sua azienda o unità produttiva non ha dipendenti in possesso delle capacità e dei requisiti professionali richiesti dall'art. 32 (in una prima versione del D. Lgs. n. 626/1994 era stata data facoltà al datore di lavoro di farlo, facoltà successivamente tramutata in obbligo a seguito di una nota sentenza della Corte di Giustizia europea).

In altri termini quindi ed in risposta al quesito formulato si può di fatto verificare il caso in cui il SPP è interno all'azienda ma è coordinato da un RSPP esterno o al contrario che il RSPP ed il servizio è interno e qualche ASPP può essere esterno perché il datore di lavoro ha dovuto far ricorso allo stesso ad esempio perché in possesso di

una competenza tecnica specifica necessaria per la propria azienda.

Il D. Lgs. n. 81/2008, inoltre, nel confermare le disposizioni già dettate dal D. Lgs. n. 626/1994 con l'art. 8 bis ne ha aggiunte delle altre riguardanti proprio il servizio di prevenzione e protezione interno allorché ha stabilito con il comma 7 dell'art. 31 che in tali ipotesi il RSPP deve essere comunque interno. È stata aggiunta altresì con il comma 8 la possibilità di ricorrere a servizi di prevenzione e protezione comuni essendo indicato in tale comma che "nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l'istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile".

Secondo quest'ultima disposizione, quindi, nel caso di aziende che hanno più unità produttive territorialmente distribuite, intendendosi per unità produttiva ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 81/2008 lo "stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale", è ammissibile sia la soluzione di un servizio di prevenzione e protezione unico che quella di più servizi di prevenzione e protezione uno per ogni unità produttiva. La stessa soluzione si può adottare, altresì, nel caso di gruppi di imprese le quali possono servirsi di un unico servizio di prevenzione e protezione che può essere benissimo

interno ad una impresa del gruppo ed esterno per le altre imprese facenti parte del gruppo. Resta fermo che in entrambi i casi, secondo quanto disposto dall'art. 17 del D. Lgs. n. 81/2008, la designazione del RSPP rimane comunque un obbligo indelegabile a carico della figura individuata quale datore di lavoro della singola unità produttiva o della singola impresa del gruppo al quale, secondo i dettami del Testo Unico, il RSPP è tenuto a rispondere direttamente, interno o esterno che sia.

La soluzione del servizio unico per più imprese in fondo è forse quella più consigliata, specie se queste operano nella stessa area geografica, in quanto è possibile organizzare una struttura ben attrezzata e qualificata in grado di garantire interventi anche specializzati nell'ambito delle singole imprese del gruppo. L'unica accortezza da avere, però, in questo tipo di soluzione è quella che il servizio sia fornito di uomini e mezzi sufficienti ed adeguati al numero delle aziende da seguire e che possa dedicare alle stesse tutto il tempo da esse richiesto e ciò nel rispetto della disposizione di cui al comma 2 dell'art. 31 in base al quale gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, interni o esterni, "devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati" ed inoltre "non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico".

Nel caso di servizi di preven-

zione e protezione comuni si ravvisa comunque la opportunità di designare, nell'ambito della singola unità produttiva o nell'ambito della singola impresa facente parte del gruppo, un collaboratore interno al quale affidare l'organizzazione dei rapporti con il servizio di prevenzione e protezione esterno e che sia possibilmente prossimo nella scala gerarchica al datore di lavoro dell'impresa o dell'unità produttiva, tenuto conto delle sempre possibili implicazioni penali che comunque rimangono in capo al datore di lavoro.

Nel caso del distacco di lavoro la regolamentazione degli obblighi di prevenzione e protezione è contenuta nell'articolo 3 comma 6 del D.Lgs.81/08.

La norma prevede che tutti gli adempimenti di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, ad eccezione dell'obbligo del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali è distaccato.

La ripartizione operata dal legislatore dà rilievo alla effettiva e concreta attribuzione dei poteri di direzione e di organizzazione nell'ambiente di lavoro.

La S.C. di Cassazione penale, sez. IV, con la Sentenza 22 luglio 2013, n. 31300, si è soffermata sui tratti distintivi delle diverse po-

sizioni di garanzia del diritto alla salute del lavoratore nel distacco.

Il distaccante, prima che abbia corso il distacco, ha la titolarità di tutti gli obblighi peculiari della posizione datoriale.

Egli non potrà dare corso al distacco di un lavoratore senza avere preventivamente accertato l'esistenza delle condizioni di sicurezza dei luoghi presso i quali lo stesso è distaccato.

La prestazione lavorativa presso un soggetto terzo, presuppone un attento esame e una verifica del sistema di gestione della sicurezza del terzo distaccatario.

Il distacco potrà essere disposto solo dopo la verifica dell'esistenza delle condizioni di sicurezza presso l'impresa cui il lavoratore è distaccato e se tale accertamento avrà dato esito positivo.

Infatti, il datore di lavoro distaccante è corresponsabile qualora l'evento si colleghi causalmente anche alla sua colposa omissione, ad esempio quando abbia consentito l'inizio dei lavori in presenza di situazioni di fatto pericolose (Corte di Cass., Sentenza n. 15696 del 16 aprile 2015).

Nel momento in cui trova esecuzione la prestazione del lavoratore distaccato, il datore di lavoro distaccatario assume tutti gli obblighi prevenzionistici, eccezion fatta – come detto – per quello di infor-

mazione e di formazione sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali vi è il distacco.

Sarà, altresì, necessario uno stretto e continuo contatto in materia di sicurezza tra i datori, per assicurare l'informazione e la formazione anche in presenza di modifiche e variazioni dei rischi presenti nel luogo in cui il lavoratore è distaccato.

A ulteriore chiarimento sulla distribuzione degli obblighi di garanzia e con specifico riferimento all'obbligo di sorveglianza sanitaria (art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008) sul personale distaccato da società capogruppo a società controllate o viceversa, è intervenuto l'Interpello n. 8 del 12 maggio 2016 della Commissione istituita presso il Ministero del Lavoro.

La Commissione in sede di interpello ha affermato che, in forza di quanto disposto dall'art. 3, comma 6, D.Lgs. n. 81/2008, sul datore di lavoro che ha disposto il distacco grava l'obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato, mentre il distaccatario ha l'onere di ottemperare a tutti gli altri obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro inclusa la sorveglianza sanitaria.

## 9. Il contratto di rete e appalti pubblici

Con il decreto legge n.189-2012, convertito con legge n. 221/2012, le reti sono state inserite tra le aggregazioni che possono concorrere all'aggiudicazione nell'affidamento dei contratti pubblici.

La modalità partecipativa delle reti d'impresa alle gare d'appalto pubbliche varia a seconda del grado di strutturazione proprio della rete, tenendo presente l'oggetto della specifica gara.

L'Autorità nazionale anti-corruzione (Anac) ha individuato tre gradi di strutturazione della rete per poter partecipare alle gare pubbliche:

- a) rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica (rete-contratto);
- b) rete, priva di soggettività giuridica, dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o di reti sprovviste di organo comune;
- c) rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica (rete-soggetto).

Le modalità di partecipazione alle gare d'appalto pubbliche dipendono dal grado di strutturazione della rete e dall'oggetto specifico della gara. Tuttavia è necessario che fra gli obiettivi strategici del contratto di rete risulti la partecipazione congiunta alle procedure di gara e, di norma, la durata del contratto deve essere commisurata

ai tempi di realizzazione dell'appalto. Inoltre, il contratto deve contenere una clausola che preveda la partecipazione congiunta alle gare, la quale deve tradursi in una previsione immediatamente individuabile dalle stazioni appaltanti.

Nel caso della rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica, ai fini della partecipazione, il mandato conferito con il contratto di rete è condizione necessaria, ma richiede comunque l'espressa volontà da parte delle imprese di utilizzare quel mandato. Pertanto, nella domanda di partecipazione alla gara devono essere dichiarate le imprese, tutte o alcune, con cui la rete intende partecipare.

Nel caso, invece, di rete-contratto dotata di organo comune privo di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune, non essendoci un mandato conferito con il contratto di rete, la domanda di partecipazione alla gara deve essere sottoscritta da tutte le imprese appartenenti alla rete, che intendono partecipare alla gara nella forma del raggruppamento costituito o costituendo.

Nel caso in cui la rete sia dotata di soggettività giuridica, può ritenersi che, analogamente a quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici con riferimento ai consorzi, l'organo comune possa indicare, in sede di offerta, la composizione dell'aggregazione tra le

imprese, aderenti al contratto di rete, che partecipano alla specifica gara (in assenza di indicazione, l'offerta presentata dall'organo comune impegna tutte le imprese retiste).

### **a) Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica**

La partecipazione di questo tipo di Rete alle gare per lavori pubblici è ammessa solo se l'organo comune dispone dei requisiti espressi nel bando ed eseguirà le lavorazioni previste in misura maggioritaria. L'organo comune può indicare in offerta anche solo alcune fra le imprese aderenti al contratto e deve obbligatoriamente essere parte di queste imprese. La partecipazione congiunta alle gare deve risultare nello scopo strategico indicato nell'atto costitutivo della Rete. Il contratto di rete può essere redatto nella forma della scrittura privata autenticata, per atto pubblico o nella forma della scrittura privata non autenticata o atto sottoscritto con la firma elettronica. La domanda di partecipazione alla gara deve essere sottoscritta da tutte le imprese retiste che intendono partecipare alla gara. Nel caso di gare d'appalto per lavori è necessario specificare le quote di partecipazione all'aggregazione che devono poi corrispondere alle quote di esecuzione dei lavori stessi; mentre per le gare per servizi e forniture

è necessario specificare le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli retisti. La scheda di rilevazione dei requisiti generali deve essere presentata da ognuna delle imprese retiste se l'intera rete partecipa o dall'organo comune e dalle imprese, appartenenti alla rete, indicate nella domanda di partecipazione, qualora solo alcune tra le imprese retiste partecipano alla gara stessa. Le dichiarazioni integrative (lettere b, c, m-ter comma 1 art. 38) devono essere presentate da ognuna delle imprese retiste se l'intera rete partecipa o dell'organo comune e dalle imprese, appartenenti alla rete, indicate nella domanda di partecipazione, qualora solo alcune tra le imprese retiste partecipano alla gara stessa. La scheda di rilevazione dei requisiti speciali deve essere presentata da ognuna delle imprese retiste se l'intera rete partecipa o dell'organo comune e dalle imprese, appartenenti alla rete, indicate nella domanda di partecipazione, qualora solo alcune tra le imprese retiste partecipano alla gara stessa. È necessario che l'organo comune apporti i requisiti in misura maggioritaria. L'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte da tutte le imprese retiste che partecipano alla gara. L'impegno a conferire il mandato non è necessario solo se il contratto di rete è redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, perché la sottoscrizione di tutte le imprese della domanda in offerta integra l'impegno vincolante. L'impegno a conferire il mandato è necessario, nella forma minima

della scrittura privata autenticata se il contratto di rete non è stato redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

#### **b) Rete a contratto dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune**

Per questo tipo di Rete valgono le stesse regole fissate per la partecipazione dei RTI tradizionali (Raggruppamenti Temporanei di Impresa). La partecipazione congiunta alle gare deve risultare nello scopo strategico indicato nell'Atto costitutivo della Rete. La domanda di partecipazione alla gara deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara. La scheda di rilevazione dei requisiti generali deve essere presentata da ognuna delle imprese retiste se l'intera rete partecipa o dell'organo comune e dalle imprese, appartenenti alla rete, indicate nella domanda di partecipazione, qualora solo alcune tra le imprese retiste partecipano alla gara stessa. Le dichiarazioni integrative (lettere b, c, m-ter comma 1 art. 38) devono essere presentate da ognuna delle imprese retiste se l'intera rete partecipa o dell'organo comune e dalle imprese, appartenenti alla rete, indicate nella domanda di partecipazione, qualora solo alcune tra le imprese retiste partecipano alla gara stessa. La scheda di rilevazione dei requisiti speciali deve essere presentata da ognuna delle imprese retiste se l'intera

rete partecipa o dell'organo comune e dalle imprese, appartenenti alla rete, indicate nella domanda di partecipazione, qualora solo alcune tra le imprese retiste partecipano alla gara stessa. Una fra le imprese deve apportare requisiti in misura maggioritaria. L'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte da tutte le imprese retiste che partecipano alla gara. L'impegno a conferire il mandato è necessario. Nella forma minima della scrittura privata autenticata nel caso in cui il contratto di rete non sia stato redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Per scrittura privata qualora il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

#### **c) Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica**

La partecipazione di questo tipo di Rete è ammessa solo se l'organo comune dispone dei requisiti espressi nel bando ed eseguirà le lavorazioni previste in misura maggioritaria. L'organo comune può indicare in offerta anche solo alcune fra le imprese aderenti al contratto e deve obbligatoriamente essere parte di queste imprese. La partecipazione congiunta alle gare deve risultare nello scopo strategico indicato nell'Atto costitutivo della Rete. Il contratto di rete deve essere redatto nella forma della scrittura privata autenticata o per atto pubblico. La domanda di partecipazione alla gara deve essere sottoscritta dall'organo comune. Nel caso di gare d'appalto per lavori è necessario specificare le quote

di partecipazione all'aggregazione che devono poi corrispondere alle quote di esecuzione dei lavori stessi. Nel caso di gare per servizi e forniture è necessario specificare le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli retisti. La scheda di rilevazione dei requisiti generali deve essere presentata da ognuna delle imprese retiste se l'intera rete partecipa o dell'organo comune e dalle imprese, appartenenti alla rete, indicate nella domanda di partecipazione, qualora solo alcune tra le imprese retiste partecipano alla gara stessa. Le dichiarazioni integrative (lettere b, c, m-ter comma 1 art. 38) devono essere presentate da ognuna delle imprese retiste se l'intera rete partecipa o dell'organo comune e dalle imprese, appartenenti alla rete, indicate nella domanda di partecipazione, qualora solo alcune tra le imprese retiste partecipano alla gara stessa. La scheda di rilevazione dei requisiti speciali può essere presentata dal solo organo comune con indicazione dei requisiti apportati dalle imprese retiste. È necessario che l'organo comune apporti i requisiti in misura mag-

gioritaria. L'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal solo organo comune. L'impegno a conferire il mandato non è necessario dove ricorrano le condizioni specifiche per la partecipazione alla gara.

Ai fini della partecipazione alla gara, è inoltre necessario considerare la forma assunta dal contratto di rete (redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli art. 24 o 25 del D.lgs 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale) e iscritto nel registro delle imprese presso le Camere di commercio. Nel caso di acquisto della soggettività giuridica, è esclusa la possibilità di redigere l'atto con mera firma digitale ai sensi dell'art. 24 del citato D.lgs. 82/2005. La forma di redazione del contratto di rete inciderà poi sulla forma di conferimento del mandato all'impresa capogruppo per la partecipazione alla gara.

È necessario che tutte le imprese della rete che partecipano alla procedura di gara, a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della

rete, siano in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice in conformità alla vigente normativa.

Sussiste inoltre il divieto di partecipazione alla gara, anche in forma individuale, delle imprese che già partecipano per mezzo della aggregazione di imprese retiste, ai sensi dell'art. 37, comma 7, del Codice.

Individuati i paletti atti a garantire che l'esecuzione del contratto avvenga nei tempi e costi fissati, ovvero l'offerta dell'aggregazione delle imprese retiste che partecipano alla gara determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

In caso di eventuale recesso o estromissione dal contratto di rete, in fase di partecipazione, trova applicazione la disciplina generale dettata dal combinato disposto dei commi 9, 18 e 19 dell'art. 37. Contestualmente alla stipulazione del contratto di appalto l'eventuale recesso o estromissione dal contratto di rete non può essere in alcun caso opposto alla stazione appaltante.

## 10. Il contratto di rete nel settore agricolo

Con l'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni, è stato introdotto nel nostro ordinamento il contratto di rete. Dal 2009 ad oggi la disciplina in materia è stata oggetto di ripetute modifiche ed integrazioni al fine di potenziarne l'attrattività e favorirne la diffusione.

Recentemente, l'articolo 1-bis, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ha introdotto una innovativa previsione per i contratti di rete stipulati esclusivamente tra imprenditori agricoli, attraverso una disciplina diretta a promuovere e a sostenere i processi di riorganizzazione e modernizzazione del settore, la capacità innovativa e la competitività dell'imprenditorialità agricola.

In particolare, la citata disposizione prevede che "Per le imprese agricole, definite come piccole e medie ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, nei contratti di rete, di cui all'art. 3 comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, formati da imprese agricole singole ed associate, la produzione agricola derivante dall'esercizio in comune delle attività, secondo il programma comune di rete, può essere di-

visa fra i contraenti in natura con l'attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete."

Lo strumento contrattuale in esame risponde sostanzialmente all'esigenza di favorire i processi di aggregazione e cooperazione fra le imprese agricole, attraverso una fattispecie contrattuale che consente l'integrazione delle rispettive attività, anche al fine di competere in maniera adeguata sui mercati, realizzando una forma di cooperazione interaziendale stabile ed organizzata.

Il programma di rete rappresenta, dunque, elemento essenziale del contratto di rete, ove sono contenuti i diritti e gli obblighi assunti da ciascun partecipante e precisate le attività che le imprese reciprocamente si impegnano a svolgere per realizzare una "produzione agricola", derivante dal contributo di ciascuna impresa aderente alla rete, ovvero ottenuta dalla sommatoria di una varietà di competenze specifiche e fattori produttivi (es. attrezzature, strumenti, strutture produttive, know how), messe a beneficio della collettività degli aderenti alla rete.

Per "esercizio in comune di attività" nell'ambito del contratto di rete, a parere delle Associazioni, deve intendersi:

- l'integrazione tra le imprese costituenti delle attività rientranti nell'oggetto della propria impresa, pur mantenendo le stesse

la propria autonomia giuridica, ovvero senza procedere alla creazione di un nuovo soggetto giuridico o operatore economico. Pertanto "l'esercizio di attività" è riferibile ai singoli soci "retisti" individualmente intesi e non ad un nuovo e separato soggetto giuridico;

- la cooperazione tra le imprese costituenti con cui si dà vita, attraverso la condivisione dei predetti fattori produttivi ad uno schema organizzativo di tipo imprenditoriale per il tramite del quale si attua il "programma comune".

Il contratto di rete, quale forma contrattualizzata di collaborazione tra più imprese con cui è possibile esercitare in comune una o più fasi delle attività proprie dei soggetti che vi partecipano, si colloca su un piano giuridicamente diverso rispetto al contratto di affitto agrario. In sostanza, mentre nei contratti agrari la collaborazione fra le imprese è finalizzata a procurare ed organizzare i fattori di produzione, necessari per esercitare l'attività di impresa agricola, nel contratto di rete la collaborazione e cooperazione fra le imprese agricole è finalizzata ad accrescere un'attività economica e produttiva già esistente, la quale acquista una diversa dimensione e configurazione, per aver organizzato, in modo differente, l'attività imprenditoriale.

Per quanto attiene al concetto di produzione agricola, occorre far riferimento a quella organizzata in

forma imprenditoriale, cioè derivante dall'esercizio "in comune" di attività dirette alla realizzazione di prodotti agricoli individuati dalle imprese aderenti alla rete nel relativo contratto. Le attività dirette alla realizzazione di tali prodotti sono da ricondurre all'attività di coltivazione, di allevamento di animali, di silvicoltura e di prima trasformazione e manipolazione, al cui processo produttivo hanno partecipato e contribuito le imprese costituenti il contratto di rete, al fine di favorire la propria crescita imprenditoriale. Ciò comporta che le singole e autonome fasi economiche del ciclo produttivo di un bene, definito a priori e specificato nel contratto, possono essere anche ripartite fra le imprese aderenti alla rete.

La produzione agricola, ovvero il prodotto agricolo comune derivante dall'esercizio in comune dell'attività può essere diviso in natura, cioè ripartito fra i contraenti secondo quote determinate stabilite dal contratto di rete con conseguente attribuzione a titolo originario del prodotto medesimo. In altri termini, non si dà luogo ad alcuna cessione o trasferimento a titolo particolare di beni da un soggetto all'altro ma si ha l'attribuzione diretta e immediata del bene prodotto in capo a ciascun componente la rete.

Ai fini fiscali, gli effetti della nuova disposizione, di cui all'art. 1-bis comma 3, del D.L. n. 91/2014, in materia di imposte dirette ed IVA, vanno esaminati alla luce delle indicazioni fornite dalla circolare della Agenzia delle Entrate n. 20/E del 18 giugno 2013, con riguardo, in modo specifico, alla figura della

"rete - contratto".

A parere delle istanti, non può prescindersi dalle caratteristiche dei contratti plurilaterali in cui le prestazioni di ciascuno sono dirette al conseguimento di uno scopo comune (art. 1420 c.c.), a cui sono riconducibili i contratti di rete, che, nello specifico, si sostanzia nella produzione agricola derivante dall'esercizio in comune delle attività, secondo il programma di rete. L'aspetto rilevante di tale figura contrattuale è costituito dal fatto che le prestazioni di ciascuna delle parti non realizzano una funzione di scambio tipica dei contratti a prestazioni corrispettive. Di conseguenza, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, a parere delle Associazioni richiedenti, verrebbe meno il presupposto oggettivo per l'applicazione dell'I-VA (a norma degli articoli 2 e 3 del D.P.R. n. 633 del 1972) sia per il caso dell'impiego dei beni per la realizzazione del processo produttivo, sia per l'espletamento delle altre attività previste dal programma di rete, purché rientranti nell'alveo dell'esercizio delle attività agricole ex articolo 2135 c.c.

È proprio il fine dell'ottenimento della produzione agricola, per la successiva divisione in natura, a titolo originario, in base alle quote di prodotto convenuta dalle parti, ad escludere che le prestazioni poste in essere in esecuzione del programma di rete, consistenti, ad esempio, nell'apporto di sementi e fertilizzanti o nelle lavorazioni dei terreni effettuate con macchine agricole, assumano i caratteri del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di beni (per le ces-

sioni ex art. 2 del d.P.R. n. 633 del 1972) o della corrispettività (per le prestazioni di servizi ex art. 3 del D.P.R. n. 633 del 1972) elementi, quest'ultimi, essenziali al fine dell'applicazione del tributo, anche nell'ambito delle operazioni di tipo permutativo, di cui all'art. 11 dello stesso D.P.R. n.633 del 1972.

Le imprese agricole che si associano in rete per esercitare le attività agricole di coltivazione del fondo, allevamento di animali e silvicoltura, nonché le attività agricole connesse di trasformazione e manipolazione, mantengono la loro autonomia. Pertanto, per i beni acquistati e per i servizi ricevuti nell'esecuzione del programma di rete, le stesse imprese ricevono individualmente le fatture di acquisto ed alla fine del raccolto ciascuna può ritirare la propria quota di prodotto, provvedendo direttamente a completare il ciclo di produzione o di vendita dei prodotti.

Poiché la divisione in natura dei prodotti a titolo originario, secondo le quote determinate dal contratto di rete, non produce effetti traslativi tra le imprese contraenti, le Associazioni ritengono, inoltre, che la cessione della quota di prodotto delle singole imprese, in quanto ottenuta a titolo originario, non precluda l'applicazione del regime speciale IVA, ex art. 34 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Ai fini delle imposte dirette, infine, ritengono che la fattispecie del contratto di rete "agricolo" possa essere inquadrata nell'ambito della conduzione associata, ex art. 33, comma 2, del TUIR, a norma del quale il reddito agrario derivan-

te dallo svolgimento delle attività agricole concorre a formare il reddito di ciascun associato, per la quota di sua spettanza, stabilita nel contratto stesso, nei confronti delle imprese partecipanti per cui ricorrono i requisiti per l'applicazione dell'articolo 32 del TUIR.

L'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni, ha introdotto nel nostro ordinamento il contratto di rete. In particolare, ha stabilito che: "con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. ...".

Nell'ambito di questa disciplina è stata introdotta una speciale forma di rete dall'articolo 1-bis, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che ha previsto

"Per le imprese agricole, definite come piccole e medie ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, nei contratti di rete, di cui all'art. 3 comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, formati da imprese agricole singole ed associate, la produzione agricola derivante dall'esercizio in comune delle attività, secondo il programma comune di rete, può essere divisa fra i contraenti in natura con l'attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete."

In primo luogo si osserva che, per quanto attiene ai requisiti soggettivi, il contratto di rete "agricolo" deve essere formato da sole imprese agricole singole o associate, di cui all'art. 2135 c.c., definite come piccole e medie (PMI) ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 e, cioè, quelle che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro ovvero il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Pertanto, possono partecipare ad un contratto di rete "agricolo" gli imprenditori che svolgono l'attività agricola in forma individuale ovvero collettiva (società di persone, società di capitali, consorzi, cooperative ecc...).

Per quanto concerne, invece, l'ambito oggettivo del contratto, la normativa in esame trova applicazione nelle ipotesi in cui imprese agricole mettono in comune i fattori della produzione (attrezzature, know how, risorse umane) per il

raggiungimento dello scopo comune dichiarato nel contratto di rete: la realizzazione di una produzione agricola che favorisca la crescita imprenditoriale delle imprese partecipanti, in termini di innovazione e competitività. Pertanto, dovranno essere definiti nel contratto di rete:

- gli obiettivi di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
- gli obiettivi specifici che costituiscono il presupposto dell'individuazione delle attività necessarie per il conseguimento degli obiettivi generali;
- un programma di rete che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune;
- le modalità di ripartizione del prodotto agricolo comune.

La norma, tuttavia, non fa discendere automaticamente l'attribuzione del prodotto ottenuto a titolo originario tra i partecipanti alla rete, rimettendo tale effetto ad una mera facoltà. Ciò vuol dire che si è nell'ambito del contratto di rete di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto legge n. 91/2014 citato, solo qualora il programma di rete sia finalizzato alla produzione e ad ottenere tale effetto.

Al riguardo, si rappresenta, inoltre, che, al fine di poter inquadrare al meglio la fattispecie descritta, sono stati richiesti elementi chiarificatori sulla portata della norma di cui al citato articolo 1-bis, comma 3, del decreto legge 24 giugno

2014, n. 91, al competente Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF).

Secondo il citato Dicastero, la disposizione in esame – pur presentando carattere di specialità rispetto a quella di carattere generale di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 – non introduce un'ulteriore ipotesi di acquisto della proprietà a titolo originario rispetto a quelle già previste dall'articolo 922 del codice civile, atteso che il termine "divisione" presuppone necessariamente una preesistente proprietà indivisa del bene (o meglio della produzione agricola derivante dall'esercizio in comune dell'attività).

Conseguentemente, non vi è alcun trasferimento del bene oggetto di divisione, perchè e semprechè tutti i contraenti hanno contribuito alla produzione dello stesso.

L'eventualità che il programma di rete possa comunque contemplare una funzione di scambio, renderebbe inquadrabile il contratto stesso tra quelli aventi natura generale, con la conseguente inapplicabilità della disposizione che consente l'attribuzione a titolo originario del prodotto, anche nell'ipotesi in cui le caratteristiche dei contraenti e le previsioni contrattuali espressamente richiamassero la normativa speciale di cui al citato articolo 1-bis, comma 3, del D.l. n. 91 del 2014.

Parimenti, – continua il MIPAAF – deve escludersi l'applicazione della disposizione in parola nei casi in cui dal programma di rete emerga un assetto dei rapporti tale da escludere la pariteticità tra

gli imprenditori partecipanti, in termini sia di obiettivi sia di posizioni nell'assetto produttivo.

La funzione essenziale della disciplina speciale consiste, infatti, nel rendere possibili accordi competitivi per le imprese agricole aderenti, senza intaccarne l'autonomia, non già lungo l'intera filiera (accordi verticali), ma nell'ambito di un segmento della filiera stessa (accordi orizzontali). In tal senso, la pariteticità va intesa anche nel senso dell'applicabilità della disciplina speciale solo nel caso di contratti di rete in cui l'attività solta dai singoli retisti – oltre ad essere un'attività agricola – sia anche la medesima per tutti (ad esempio, produzione ortofrutticola, lattiero/casearia, vitivinicola, ecc.).

In altri termini, nei contratti stipulati da imprenditori agricoli, che svolgono la medesima attività e condividono il medesimo obiettivo, la divisione in natura della produzione realizzata attraverso lo svolgimento in comune delle attività agricole di cui all'articolo 2135 c.c. – ad avviso del MIPAAF – è coerente con la natura stessa dell'attività agricola e con la ratio dell'intervento normativo di cui al più volte citato articolo 1-bis del d.l. n. 91 del 2014.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal MIPAAF, dunque, si ritiene opportuno ribadire che l'acquisto a titolo originario della produzione agricola è subordinato alle seguenti condizioni:

- che tutti i singoli retisti svolgano attività agricole di base e che le eventuali attività connesse, non solo non risultino prevalenti, ma siano legate alle prime da un rap-

porto di stretta complementarietà (ad esempio, non sarà configurabile tale tipologia di rete, nel caso in cui vi siano produttori di uva ed uno faccia esclusivamente trasformazione);

- che la messa in comune dei terreni sia obbligatoria e che sia significativa per tutti i partecipanti alla rete;
- che la partecipazione al conseguimento dell'obiettivo comune, mediante divisione della medesima tipologia di prodotto, si realizzi mediante apporti equivalenti e condivisione dei mezzi umani e tecnici, che siano proporzionati alla potenzialità del terreno messo in comune, con divieto di monetizzazione delle spettanze;
- che la divisione della produzione tra i retisti avvenga in maniera proporzionata al valore del contributo che ciascun partecipante ha apportato alla realizzazione del prodotto comune;
- che i prodotti oggetto di divisione non vengano successivamente ceduti tra i retisti, dal momento che la ratio di tale tipologia di rete è il fatto che essa è finalizzata alla produzione.

Solo al ricorrere delle predette condizioni, pertanto, sotto il profilo fiscale e, in particolare per quanto riguarda la disciplina sull'imposta sul valore aggiunto, la ripartizione della produzione agricola tra i retisti, in quanto divisione in natura dei prodotti a titolo originario, secondo le quote determinate nel contratto di rete, non produce effetti traslativi tra le imprese contraenti. Ne deriva, altresì, che anche le operazioni poste in essere al fine della realizza-

zione della menzionata produzione agricola non assumono rilevanza ai fini dell'imposta in esame.

Per quanto concerne l'ulteriore quesito relativo all'applicabilità del regime speciale di cui all'articolo 34 del d.P.R. n. 633 del 1972, si ritiene che dopo la divisione, poiché i prodotti sono acquistati a titolo originario, il singolo retista, in regime speciale, che cede a terzi i propri prodotti, indicati nella Tabella A, parte I, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, potrà continuare ad applicare le percentuali di compensazione.

Diversamente, nel caso in cui, oltre al contratto di rete agricolo di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, – che, si ribadisce, esaurisce la sua funzione con la ripartizione a titolo originario della produzione –, le imprese agricole costituiscano una rete finalizzata alla vendita o diano comunque mandato ad una capofila per vendere i prodotti a terzi, come chiarito nella circolare 18 giugno 2013, n. 20/E, a proposito delle reti di imprese, a cui si rimanda integralmente, qualora la capofila sia in regime speciale, la stessa potrà correttamente applicare le percentuali di compensazione solo ed esclusivamente in relazione ai propri prodotti, mentre per le cessioni relative ai prodotti dei mandanti troveranno applicazione le regole ordinarie di determinazione dell'imposta, previa separazione delle attività, ai sensi dell'articolo 36 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Tale mandato, rileverà, in quanto prestazione di servizi, nei rapporti tra le imprese agricole, che in sede di ribaltamento fattureranno auto-

nomamente in base al regime adottato. La fattura, chiaramente, dovrà contenere i riferimenti al mandato o al contratto di rete stipulato.

Nel caso in cui la capofila agisca in nome e per conto dei mandanti, in presenza, cioè di un mandato con rappresentanza, gli effetti si produrranno direttamente in capo ai mandanti, che fattureranno direttamente secondo il regime adottato.

Per quanto concerne le imposte dirette, l'Associazione istante ritiene che il contratto di rete "agricolo" di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, possa essere ricondotto - nei confronti dei soggetti che determinano il reddito agrario ex articolo 32 del TUIR - nell'ambito dell'articolo 33, comma 2, del TUIR medesimo, il quale stabilisce che "Nei casi di conduzione associata, salvo il disposto dell'articolo 5, il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun associato per la quota di sua spettanza (...)".

Tale soluzione risulta condivisibile per i motivi che seguono.

Come già precisato per il trattamento fiscale ai fini IVA, il contratto di rete in argomento prevede che più imprese agricole, mantenendo la propria autonomia giuridica, si associno per lo svolgimento in comune di attività i cui risultati (i.e. la produzione agricola) possono essere divisi fra le medesime

Imprese a titolo originario in base alla quota convenuta nel predetto contratto. Tale forma contrattuale di fatto realizza una fattispecie assimilabile alla conduzione associata

in quanto ciascuna impresa agricola che aderisce al contratto, unendo le proprie risorse con lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la produzione in virtù delle sinergie realizzabili attraverso l'esercizio in comune delle attività previste nell'accordo, risulta conduttore, oltre che del proprio terreno, anche del fondo di proprietà delle altre imprese agricole

partecipanti alla rete per la quota stabilita nel contratto.

Ai fini dell'applicazione del citato articolo 33, comma 2, del TUIR, appare opportuno evidenziare che nel contratto di rete agricolo il terreno utilizzato per lo svolgimento dell'attività è il risultato della messa in comune di più terreni da parte dei soggetti partecipanti alla rete. Di conseguenza, per determinare il reddito agrario da imputare a ciascun retista per la quota di propria spettanza, si ritiene che sia necessario individuare un criterio di calcolo che tenga conto del reddito agrario di ogni terreno utilizzato per l'attività comune.

Al riguardo, si è dell'avviso che un criterio ragionevole sia quello che prevede la sommatoria dei redditi agrari dei singoli terreni messi in comune e la sua successiva ripartizione tra i retisti in base alle rispettive quote di spettanza previste dal contratto di rete. Pertanto, in sede di dichiarazione dei redditi, ciascuna impresa retista dovrà dichiarare, per la quota di prodotto ad essa spettante, il reddito agrario di ciascuno dei terreni messi in comune (Risoluzione Agenzie Entrate n. 75 del 21 giugno 2017).

## 11. Contrattazione aziendale e welfare nel contratto di rete o reti di impresa

La contrattazione collettiva decentrata e le relazioni industriali nel contratto di rete, rappresentano uno degli elementi fondamentali per consentire alle imprese partecipanti alle reti o esercenti la professione di poter usufruire per i propri lavoratori di forme di lavoro (es. lavoro agile, lavoro intermittente...), orario flessibile e di agevolazioni fiscali sui premi o forme di welfare aziendale, come previsto dalla Legge di stabilità 2016.

Il welfare aziendale non riguarda esclusivamente nell'erogazione di meri "benefit", ma si traduce in soluzioni che attengono a temi quali l'organizzazione dell'ambiente di lavoro, il wellness organizzativo e la conciliazione vita-lavoro.

Proprio rispetto all'esigenza di riduzione di tempi e costi, l'istituto delle reti di imprese – forma organizzativa mediante la quale più imprese, pur restando giuridicamente distinte, si coordinano e cooperano tra di loro con grande flessibilità per accrescere la propria capacità innovativa e competitività sul mercato riuscendo, al contempo, ad ottenere un buon contenimento dei costi (per alcune definizioni e valutazioni sulle reti di impresa si vedano I. Alvinò, *Il lavoro nelle reti di imprese: profili giuridici*, Milano, 2014; Carinci M.T., (a cura di), *Dall'im-*

*presa a rete alle reti d'impresa. Scelte organizzative e Diritto del Lavoro*, Milano, 2015) – potrebbe comportare interessanti vantaggi applicativi anche nello sviluppo di piani di welfare aziendale.

Per il profilo che qui ci interessa, una delle caratteristiche peculiari delle reti di imprese (che negli ultimi anni hanno ricevuto un crescente interesse, dimostrato dall'aumento dei contratti di rete da 1.770 dell'ottobre 2014 a 2.475 a novembre 2015, fonte InfoCamere) consiste nella possibilità per le imprese c.d. retiste di sviluppare congiuntamente – grazie anche alla predisposizione di un programma operativo all'interno del contratto di rete ex art. 3, comma 4 ter L. n.33/2009 – attività, progetti, servizi interni o verso terzi (clienti, fornitori etc.).

Tramite l'organizzazione a rete, infatti, le diverse società potrebbero condividere anche i costi connessi al welfare aziendale, ottimizzando peraltro i tempi e le risorse umane: anche organizzativamente la rete consente, ad esempio, la "messa a fattor comune" di strutture operative e/o funzioni aziendali – es. funzione amministrativa, funzione acquisti, etc. – o la creazione di appositi organismi, formati da membri scelti da ciascuna impresa aderente alla rete, chiamati alla realizzazione di determinati progetti o attività.

Peraltro, l'organizzazione reticolare favorirebbe una più agevole aggregazione ed analisi dei bisogni dei dipendenti delle diverse imprese coinvolte, appartenenti talvolta – come nel caso delle reti c.d. orizzontali – a diverse realtà produttive, favorendo così l'individuazione di un "paniere" di beni e/o servizi il più rispondente possibile alle esigenze di tutti i dipendenti delle imprese retiste.

Peraltro, l'aggregazione in rete potrebbe consentire anche alle PMI non sindacalizzate l'accesso al c.d. "premio sociale" la cui attuazione, ai sensi del comma 187 della Legge di Stabilità 2016, è subordinata alla stipulazione di accordi collettivi aziendali o territoriali, come individuati ai sensi dell'art. 51 del D.lgs n. 81/2015. Lo sviluppo di un piano di relazioni industriali a livello di rete, nella forma della contrattazione decentrata ex art. 8, L. n. 148/2011, interaziendale o, con maggiore possibilità di successo, di quella territoriale (cfr. I. Alvinò, cit., pag. 298 e ss; L. Di Salvatore, *Reti di imprese e prospettive della contrattazione decentrata*), potrebbe rappresentare l'occasione anche per le imprese di piccole dimensioni, in cui spesso non si riscontra una presenza sindacale "strutturata", per accedere ai servizi di welfare – tra i quali proprio il "premio sociale" risulterebbe di

grande interesse – che normalmente sono loro preclusi.

Le novità contenute nella Legge di Stabilità, insieme alle prospettive applicative fornite dalle reti di imprese (come dimostrato

dalla recentissima esperienza di welfare di rete di Welstep e dalla più consolidata rete Giunca (<http://www.giunca.net/giunca/>), potrebbero costituire un nuovo “ponte” utile a colmare il diva-

rio ancora esistente tra imprese – PMI in particolare – e welfare aziendale e forniscono interessanti spunti per l’analisi di ulteriori prospettive e per lo sviluppo di approfondimenti sul campo.

Guida  
al Diritto

DA OGGI CON

**Guida al Diritto  
Digital** POTRAI CONSULTARE ANCHE

<http://www.guidaaldirittodigital.ilssole24ore.com/>



## 12. Incentivi alle reti d'impresa per l'anno 2017

**L**e reti di imprese possono beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dal Piano Industria 4.0 per l'acquisto, anche in leasing, di nuovi macchinari grazie alle misure del cd. "super ammortamento" e "iper ammortamento".

Nel caso di acquisto di un bene strumentale nuovo – grazie al superammortamento – è infatti consentita una maggiorazione percentuale pari al 40% del costo fiscalmente riconosciuto dei beni medesimi, in modo da consentire, ai fini della determinazione dell'IRRES e dell'IRPEF, l'imputazione al periodo d'imposta di quote di ammortamento e di canoni di locazione finanziaria più elevati.

Nel caso il macchinario acquistato rientri nell'elenco dei Beni materiali Industria 4.0 e sia interconnesso con il sistema aziendale, si applicherà invece una maggiorazione del 150% del costo di acquisizione, ai sensi della misura iperammortamento.

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n.4/E del 30.3.2017, ha distinto l'ipotesi degli investimenti effettuati dalle imprese aggregate in una rete-contratto, dall'ipotesi di investimenti effettuati in una rete-soggetto:

- nel caso della rete-contratto gli investimenti vengono effettuati dalle imprese aggregate in rete, e quindi sono le imprese ad avere il diritto al super (o iper) ammortamento sulla quota parte

del costo di propria competenza, • nel caso delle reti-soggetto gli investimenti sono imputabili alla rete-soggetto, la quale pertanto è l'impresa cui spetta il super (o iper) ammortamento.

Super e iperammortamento si applicano agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, o entro il 30 giugno 2018 se il relativo ordine risulta accettato dal venditore nel 2017 e sia avvenuto il pagamento di un acconto pari al 20 per cento.

Dalle Regioni arrivano nuovi interventi agevolativi per progetti sviluppati dalle reti d'impresa. Toscana, Lazio e la Provincia autonoma di Bolzano hanno aperto nuovi bandi a prova dell'interesse sempre crescente per questa forma di aggregazione tra imprese. Obiettivo delle misure sono la creazione di prodotti tecnologicamente avanzati grazie alla collaborazione tra imprese ed organismi di ricerca, la realizzazione di progetti di investimento finalizzati all'internazionalizzazione delle PMI e lo sviluppo e la sostenibilità delle reti di imprese tra attività economiche su strada, quali negozi, artigiani e mercati.

Le reti d'impresa continuano a suscitare interesse, riscuotere successo tra gli operatori economici e ad essere guardate con favore dalle istituzioni. Tale fenomeno non accenna a diminuire ed è anzi oggetto di nuovi interventi regionali incentivanti.

Per le reti d'impresa la Regione Lombardia ha approvato la concessione di contributi per il finanziamento delle spese sostenute per l'acquisizione di servizi dedicati alla promozione dell'export e per la partecipazione a fiere in Italia e all'estero. Il bando è dedicato alle imprese registrate ad una camera di commercio lombarda e con un fatturato minimo di 500.000 euro. È attesa a breve l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo. I fondi disponibili ammontano a 4 milioni di euro.

La Regione Lombardia annuncia l'approvazione della misura "Progetti di promozione dell'export delle imprese - export business manager" per la concessione di finanziamenti alle imprese e alle reti d'impresa finalizzata ad accompagnare e sostenere in maniera innovativa ed efficace la penetrazione sui mercati internazionali. I fondi per la promozione dell'export ammontano a 4 milioni di euro.

Le reti d'impresa, per usufruire di tali agevolazioni, devono avere sede operativa attiva in Lombardia, essere registrate ad una camera di commercio lombarda e avere un fatturato minimo di 500.000 euro.

Sono ammesse le spese sostenute per l'acquisizione di servizi per la promozione dell'export, le spese per la partecipazione a fiere in Italia e all'estero.

Export Business Manager

Alla misura si aggiunge, inoltre, l'opportunità di beneficiare dello strumento "Export Business Manager", una rete di servizi offerti da figure con elevata esperienza professionale e accreditati tramite una specifica selezione tra società, consorzi, studi e professionisti associati.

A breve sarà comunicata l'apertura dei termini per la presentazione delle domande.

La Camera di Commercio di Milano mette in palio contributi a fondo perduto per promuovere i progetti più innovativi di reti di impresa.

Le reti di impresa sono considerate il miglior modello per condividere idee e *Know How* da parte delle piccole imprese.

Ed è proprio questo l'obiettivo del bando: favorire e sostenere la

creazione di contratti di Rete tra le microimprese, per stimolarne la competitività e la capacità di innovare l'offerta.

Il Premio è assegnato sotto forma di contributo a fondo perduto ai migliori progetti innovativi di Rete tra quelli partecipanti a un *contest*. I progetti migliori in base alla graduatoria riceveranno un contributo in denaro, consistente nel 70% delle spese ammissibili ed effettivamente sostenute, fino ad un massimo di 18.000 euro per progetto.

Saranno valutate positivamente le Reti che presenteranno i migliori percorsi distinguendosi per branding, attrattività, servizi a valore aggiunto, qualità e novità dell'offerta, efficacia dell'idea di business e capacità di creare valore per le imprese in Rete.

Possono partecipare al *contest* e


quindi concorrere all'assegnazione dei contributi i progetti presentati da microimprese con sede legale e /o operativa nella provincia di Milano.

La proposta progettuale deve prevedere spese (sostenute dai singoli partecipanti all'aggregazione, ovvero dalla Rete a valere sul fondo), per un minimo complessivo di 20.000 (ventimila) euro, riconducibili ad una o più delle seguenti tipologie tra cui: acquisto di attrezzature e strumentazioni necessarie alla realizzazione del progetto; opere di ammodernamento e ristrutturazione di immobili, impianti e attrezzature funzionali alla realizzazione del progetto proposto; investimenti per la gestione integrata delle attività logistiche; costi per la promozione, comunicazione e pubblicità legati al progetto.

# Normativa

RASSEGNA DELLA NORMATIVA

36



# RASSEGNA NORMATIVA

**Decreto Legge del 10 febbraio 2009, n. 5**

Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario

**Legge del 9 aprile 2009, n. 33**

Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi

**Legge del 23 luglio 2009, n. 99**

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia

**Decreto legge del 31 maggio 2010, n. 78**

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.  
[Manovra d'estate 2010]

**Legge del 30 luglio 2010, n. 122**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

**Decreto legge del 22 giugno 2012, n.83**

Misure urgenti per la crescita del Paese.  
[Decreto sviluppo 1/2012]

**Legge del 7 agosto 2012, n. 134**

Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese

**Decreto legge del 18 ottobre 2012, n. 179**

Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese [Decreto sviluppo bis - 2/2012]

**Legge del 17 dicembre 2012, n. 221**

Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese

**Decreto del Ministero della Giustizia del 10 aprile 2014, n. 122**

Regolamento recante la tipizzazione del modello standard per la trasmissione del contratto di rete al registro delle imprese



**Legge 22 maggio 2017, n. 81**

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. [Jobs act autonomi e lavoro agile]

## LA BANCA DATI MODULARE PER I PROFESSIONISTI DEL DIRITTO



**Lex24:**  
il diritto di scegliere solo ciò che serve.


Lex24 non è solo una semplice banca dati sempre aggiornata, ma un vero sistema integrato di informazione giuridica, organizzato per moduli tematici. Partendo da una configurazione base, puoi implementare Lex24 fino a farla diventare uno strumento di lavoro completo e unico, tagliato sulle tue esigenze e indispensabile per la tua professione. Inoltre con Lex24 potrai avere a tua disposizione tutti i prodotti del Sole 24 ORE dedicati al professionista del diritto, quali Guida al Diritto, le altre riviste del gruppo e l'informazione quotidiana del Sole 24 ORE e del nuovo Quotidiano del Diritto.

Per saperne di più [www.agenti24.it/infolex24](http://www.agenti24.it/infolex24)

# Prassi

RASSEGNA DELLA PRASSI

40



# RASSEGNA PRASSI

**Istruzioni per la compilazione della modulistica per l'iscrizione e il deposito nel registro delle imprese e per la denuncia al repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA), realizzata secondo le specifiche tecniche approvate con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 18 ottobre 2013**



Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 27 febbraio 2014,  
n.3668/C (prot. n. 34450)



**Istruzioni per l'iscrizione al registro delle imprese dei contratti di rete**

Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico dell'8 gennaio 2015, n.3676/C

Guida  
al Diritto

DA OGGI CON

**Guida al Diritto  
Digital** POTRAI CONSULTARE ANCHE


<http://www.guidaaldirittodigital.ilssole24ore.com/>



# Riviste

**RASSEGNA DELLE RIVISTE**

42



# RASSEGNA DELLE RIVISTE

## Per i contratti di rete «vale» il reddito agrario

Norme e Tributi del 7.4.2017, pag.38  
di Gian Paolo Tosoni



## Pomodoro toscano, un contratto di rete

Il Sole 24 Ore – Quotidiano del 22.11.2016 - p. 24  
di Pieraccini Silvia



## Reti d'impresa, Poema lancia il contratto unico

Il Sole 24 Ore – Quotidiano del 27.10.2016 - p. 15



## Al contratto di rete italiano può partecipare anche l'impresa straniera

Diritto 24 del 30.9.2016  
di Andrea Sganzerla, avvocato - Mauro Finiguerra, dott. Commercialista



## Il distacco nel “gruppo” e le (ipotetiche) analogie con la “rete”

Massimario di Giurisprudenza del Lavoro del 14.7.2016 - n. 7 - p. 470-477  
di Gabriele Franza



## **Contratti di rete per l'internazionalizzazione delle PMI**



Diritto24 del 17.3.2016  
di **Andrea Sganzerla**, avvocato

---

## **Evoluzione del contratto di rete**



Guida alla Contabilità & Bilancio del 20.11.2012, n.21  
di **Bianco Alberto**, Balzano Marina

---

## **Contratto di rete al registro imprese con firma digitale**



Sistema Società del 10.7.2012  
di **Alessandro Filippi**, avvocato

---

DA OGGI CON  
**Guida al Diritto  
Digital**

POTRAI CONSULTARE ANCHE




**Guida  
al Diritto**

<http://www.guidaaldirittodigital.ilsole24ore.com/>

# Giurisprudenza

RASSEGNA DELLE MASSIME

46



## Rassegna delle massime



I TESTI INTEGRALI DELLE SENTENZE  
SONO RISERVATI  
AGLI ABBONATI E CONSULTABILI  
SU PLUS PLUS24 DIRITTO

CLICCA SULL'ICONA



PER CONSULTARE  
I TESTI INTEGRALI

### Contratto di rete - Nozione e natura giuridica Partecipazione a gara d'appalto - Obbligo di produzione del contratto - Sussiste.

Il contratto di rete tra imprese è un nuovo strumento giuridico, introdotto nell'ordinamento italiano nell'anno 2009, che consente alle aggregazioni di imprese di instaurare tra loro una collaborazione organizzata e duratura, diversa e ulteriore rispetto il mero scambio di beni o prestazioni, mantenendo la propria autonomia e la propria individualità, con detto contratto di rete le parti «si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa». Quanto alla natura di tale istituto giuridico, secondo alcuni sarebbe quello di creare un rapporto obbligatorio, mentre, secondo altre opinioni dottrinali, esso avrebbe una duplice natura e dovrebbe essere collocato tra i rapporti associativi o tra i rapporti di scambio a seconda delle connotazioni di volta in volta attribuite dalle parti al contratto. Comunque, quale che sia la tipologia contrattuale adottata, vi è un preciso obbligo del concorrente di produrre tale contratto, rispondendo quest'obbligo alla necessità per la stazione appaltante di vagliare la serietà e affidabilità dell'offerta come pure all'esigenza di evitare un arretramento del sistema di cautele previsto dalla disciplina antimafia.

*Tribunale Amministrativo Regionale TOSCANA - Firenze, Sezione I, Sentenza 25 febbraio 2016, n. 346*

### Distacco dei lavoratori - Legittimità - Presupposti - Gruppo di imprese. (Legge 1369/1960, articolo 1; Dlgs 276/2003, articolo 30)

Costituisce ipotesi di legittimo distacco, e non di interposizione fittizia nelle prestazioni di lavoro, quella del comando di un dipendente presso altra società del medesimo gruppo di imprese che si occupi dell'amministrazione del personale di tutte le società del gruppo, poiché la scelta risponde a una comune esigenza di razionalità ed economicità del servizio. La circostanza che al dipendente distaccato siano stati dati compiti relativi al personale di una determinata società del gruppo non incide sulla legittimità del distacco, trattandosi di questione relativa alle modalità interne di distribuzione del lavoro. (F.S.Iv.)

*Corte di Cassazione, Sezione I Civile, Sentenza 21 aprile 2016, 8068*

### Appalti - ATI - Partecipazione ad un'ATI di un'impresa no facente parte della rete - Art. 34 d.lgs. n. 163/2006 - Favor participationis

L'articolo 34 del d.lgs. n. 163 del 2006, nell'individuare i soggetti che possono partecipare alle gare, consente la partecipazione alla procedura di affidamento a tutti i soggetti definibili come operatore economico. La direttiva comunitaria del 26 febbraio 2014 chiarisce che possono partecipare alle gare tutti gli operatori economici a prescindere dalla forma giuridica e anche i raggruppamenti tra operatori economici inclusi quelli sotto forma di associazione temporanea. Non è neces-

sario quindi che l'aggregazione di imprese assuma una specifica forma giuridica ma è sufficiente che svolga un'attività economica. Va poi aggiunto come le regole sulla partecipazione della gara vadano interpretate in senso di allargare al massimo la partecipazione, cosiddetto favor participationis; in sostanza la partecipazione a un'associazione temporanea d'imprese da parte di una rete di imprese unicamente a un'impresa non facente parte della rete non trova alcun limite nelle norme. (Amb. Dir.)

*Tribunale Amministrativo Regionale FRIULI VENEZIA GIULIA - Trieste, Sezione 1, Sentenza 15 luglio 2016, n. 355*

---

#### **Contratto di rete - Nozione e natura giuridica Partecipazione a gara d'appalto - Obbligo di produzione del contratto – Sussiste**

Il contratto di rete tra imprese è un nuovo strumento giuridico, introdotto nell'ordinamento italiano nell'anno 2009, che consente alle aggregazioni di imprese di instaurare tra loro una collaborazione organizzata e duratura, diversa e ulteriore rispetto il mero scambio di

beni o prestazioni, mantenendo la propria autonomia e la propria individualità, con detto contratto di rete le parti «si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa». Quanto alla natura di tale istituto giuridico, secondo alcuni sarebbe quello di creare un rapporto obbligatorio, mentre, secondo altre opinioni dottrinali, esso avrebbe una duplice natura e dovrebbe essere collocato tra i rapporti associativi o tra i rapporti di scambio a seconda delle connotazioni di volta in volta attribuite dalle parti al contratto. Comunque, quale che sia la tipologia contrattuale adottata, vi è un preciso obbligo del concorrente di produrre tale contratto, rispondendo quest'obbligo alla necessità per la stazione appaltante di vagliare la serietà e affidabilità dell'offerta come pure all'esigenza di evitare un arretramento del sistema di cautele previsto dalla disciplina antimafia.

*Tribunale Amministrativo Regionale TOSCANA - Firenze, Sezione 1, Sentenza 25 febbraio 2016, n.346*

PLUS PLUS

24

Diritto


L'UPGRADE DELL'AVVOCATO.

“ART. 2435 TER CODICE CIVILE?

LO TROVO COL MIO

*search engine  
di next generation.*

EASY!”



# NASCE PLUS PLUS 24 DIRITTO.

IL MESTIERE DI SEMPRE, CON GLI STRUMENTI DI OGGI.

Il Sole  
**24 ORE**  
Il primo quotidiano digitale



PLUSPLUS24DIRITTO.COM